

ANNO 2013/2014

Seduta XLII: martedì 18 febbraio 2014 - pomeridiana¹

SOMMARIO

1. Presentazione di atti parlamentari	5002
2. Iniziativa parlamentare del 27 maggio 2013 presentata nella forma generica da Michele Guerra "La discriminazione delle mancate abilitazioni è un problema"	5002
- Iniziativa parlamentare generica del 27 maggio 2013	
- Rapporto del 3 febbraio 2014; relatore: Claudio Franscella	
3. Mozioni:	5019
- 14 marzo 2011 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari "Concorsi per il medio superiore, superare l'impasse";	
- 23 aprile 2001 presentata da Renato Ricciardi e cofirmatari (ripresa da Gianni Guidicelli) "Aumento del fabbisogno di insegnanti nelle scuole pubbliche per mantenere attrattiva la professione di docente"	
- Mozione del 14 marzo 2011	
- Mozione del 23 aprile 2001	
- Messaggio del 12 giugno 2013 n. 6813	
- Rapporto del 3 febbraio 2014 n. 6813R; relatore: Luca Pagani	
4. Iniziativa parlamentare del 28 gennaio 2013 presentata nella forma generica da Fausto Beretta-Piccoli per il gruppo dei Verdi per inserire nella legge organica comunale (LOC) l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari	5025
- Iniziativa parlamentare generica del 28 gennaio 2013	
- Rapporto del 15 gennaio 2014; relatore: Maurizio Agustoni	
5. Risposte a interpellanze	5032
6. Chiusura della seduta e rinvio	5033

¹ In seguito a problemi tecnici al sistema elettronico, per questa seduta è stato adottato il voto per alzata di mano.

PRESIDENZA: Alessandro Del Bufalo, Presidente

Alle ore 14:05 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 87 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Bacchetta - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balemi - Bang - Bassi - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bignasca A. - Bignasca M. - Bonacina-Rossi - Boneff - Bordoni Brooks - Brivio - Caimi - Campana - Canepa - Canevascini - Caprara - Cavadini - Cavalli - Caverzasio - Celio - Cereghetti - Chiesa - Corti - Cozzaglio - Crivelli Barella - Dadò - De Rosa - Del Bufalo - Del Don - Delcò Petralli - Dominé - Filippini - Foletti - Franscella - Fraschina - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisolfi - Gianora - Giudici - Gobbi - Guerra - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Kandemir Bordoli - Lepori - Lurati I. - Lurati S. - Maggi - Malacrida - Martinelli Peter - Mellini - Minotti - Morisoli - Orsi - Ortelli - Pagani - Pagnamenta - Paparelli - Passalia - Pedrazzini - Pedroni - Peduzzi - Pellanda - Polli - Ponzio-Corneo - Pronzini - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Sanvido - Savoia - Schnellmann - Seitz - Solcà - Steiger - Storni - Vitta

Si sono scusati per l'assenza:

Denti - Viscardi

Non si è scusato per l'assenza:

Pinoja

1. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. [5034](#)).

2. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 27 MAGGIO 2013 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA MICHELE GUERRA "LA DISCRIMINAZIONE DELLE MANCATE ABILITAZIONI È UN PROBLEMA"

Rapporto del 3 febbraio 2014

Ai sensi dell'art. 69c della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale scolastica: si chiede al Parlamento di accogliere l'iniziativa invitando il Consiglio di Stato a proporre modifiche legislative, dandogli inoltre mandato di valutare una o più delle misure alternative indicate nel rapporto medesimo.

È aperta la discussione.

GUERRA M. - Oggi a chi vuole diventare docente lo Stato richiede l'abilitazione nella materia di insegnamento. Lo Stato però non offre i corsi di abilitazione in tutte le materie. Di conseguenza ci troviamo confrontati a situazioni dove lo Stato richiede nel concorso qualcosa che non permette di acquisire, perché non lo offre. Ciò non va bene in quanto è una situazione discriminante per i ticinesi e favorisce i frontalieri. È ingiusto, indipendentemente dai casi annui: che siano due o dieci non cambia nulla.

La situazione, lo ribadisco, favorisce i frontalieri. Il mio gruppo è contrario all'assunzione di frontalieri nella scuola pubblica, proprio perché è pubblica e pagata dai cittadini ticinesi e di conseguenza dovrebbe avvalersi esclusivamente di ticinesi o perlomeno di residenti. Il numero di frontalieri nella scuola pubblica invece continua ad aumentare: siamo passati da 16 nel 1995 a 92 nel 2008 e nei mesi recenti si è riscontrato un nuovo aumento. Nel frattempo però, molti di essi sono spariti dalle statistiche perché si sono stabiliti in Ticino.

Le motivazioni dell'assunzione di frontalieri nella scuola pubblica sono due: una politica e una tecnica. La motivazione politica è stata data dall'ex capo della Divisione scuola quando ha affermato che i docenti frontalieri sono più bravi e flessibili dei ticinesi. La motivazione tecnica invece è data dal fatto che ai giovani ticinesi motivati che vogliono diventare docenti vengono messi i bastoni fra le ruote. Il bastone fra le ruote più eclatante è proprio il fatto di non offrire l'abilitazione ma di chiederla. La fattispecie è ingiusta, legale certo, ma inaccettabile. La giustificazione dello Stato è la seguente: non è possibile organizzare i corsi di abilitazione per tutte le materie in quanto sarebbe troppo costoso e per alcune materie gli interessati sono troppo pochi. Questa non è una ragione sufficiente per non fare nulla o per chiedere al Gran Consiglio di non intervenire. Oggi il Parlamento vuole intervenire per risolvere una fattispecie inaccettabile, ingiusta e ingiustificabile.

La Commissione speciale scolastica e il Gran Consiglio, in base a quanto scaturito durante i lavori commissionali, accoglieranno la mia iniziativa che chiede di non pretendere l'abilitazione nel concorso pubblico se l'abilitazione non è offerta dal dipartimento formazione e apprendimento (DFA). La situazione diventerà quindi accettabile a partire dall'accoglimento della mia iniziativa.

La maggioranza della Commissione non solo approva l'iniziativa ma si è dimostrata così aperta e disponibile da indicare anche le vie possibili per il futuro, come ad esempio la possibilità di abilitazione a tronco comune, oppure una borsa di studio per dare la possibilità agli studenti di fare in un altro Cantone l'abilitazione mancante in Ticino o ancora la possibilità di non più assumere ufficialmente ma di dare incarichi diretti.

In conclusione ringrazio il relatore del rapporto di maggioranza e il Gran Consiglio, e sono sicuro che tutti noi riceveremo i ringraziamenti da tutti i giovani che hanno vissuto questa situazione sulla loro pelle.

CELIO F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Il mio gruppo ritiene che il problema sollevato dal collega Guerra sia reale e serio. In diversi casi infatti, di fronte a concorsi scolastici per l'insegnamento di materie con una scarsa dotazione oraria (filosofia, storia dell'arte, educazione musicale, educazione alimentare, latino, eccetera) i concorrenti interessati ticinesi sono discriminati perché non sono in possesso del certificato di abilitazione perché i corsi di abilitazione in tali materie sono organizzati solo saltuariamente. I candidati provenienti dall'estero sono invece favoriti dal fatto che possono conseguire abilitazioni multiple.

Trovo che sia davvero strano il fatto che di fronte a una tale discriminazione verso i ticinesi chi è sempre pronto a denunciare tutte le vere o immaginarie discriminazioni a danno degli stranieri resti indifferente. Per far fronte alla situazione la maggioranza della Commissione speciale scolastica ha fatto alcune proposte al Consiglio di Stato che mi permetto di leggervi:

- «1. *Rinunciare provvisoriamente a qualunque nomina e assegnare per incarico tempi parziali di insegnamento, secondo le necessità delle sedi, soprattutto ai candidati ticinesi in regola in fatto di studi (licenza universitaria o dottorato). (...)*
2. *Proporre, in caso di impossibilità nell'organizzare corsi di abilitazione in Ticino per certe materie specialistiche, corsi di abilitazione di psicologia e pedagogia a tronco comune.*
3. *(se il corso completo di abilitazione o quello parziale a tronco comune, vedi punto 2., non possono essere organizzati in tempi ragionevoli in Ticino), concedere un sussidio (contributo alle spese di vitto, alloggio e iscrizione ai corsi) agli studenti che sono obbligati a seguire il relativo corso in un altro Cantone.*
4. *Inserire l'obbligo per i docenti provenienti dall'estero di frequentare, se non vi sono docenti ticinesi per quella materia e se vi sono posti liberi al DFA, un'ulteriore formazione obbligatoria parziale, al fine di meglio conoscere e approfondire le specificità del nostro contesto scolastico.»*

Le proposte non sono né sovversive né irrispettose della legge, sono semplicemente proposte che tengono conto della situazione attuale.

Ne approfitto per portare l'adesione del mio gruppo anche al tema successivo. Il gruppo PLR condivide infatti sia le preoccupazioni espresse nell'iniziativa del collega Savoia, sia quelle dell'iniziativa dell'ex collega Ricciardi, ripresa da Guidicelli. Di conseguenza condividiamo le conclusioni del rapporto del collega Pagani e invito il Parlamento ad approvare entrambi i rapporti.

LEPORI C., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - L'iniziativista è molto preoccupato per il fatto che nel nostro Cantone sempre più docenti ticinesi non riescono a trovare occupazione nelle scuole cantonali in quanto non sono in possesso dell'abilitazione necessaria. Lo stesso fa poi notare che l'abilitazione richiesta dal Cantone non sempre è offerta da quest'ultimo, come se lo Stato avesse un obbligo diretto di fornirgliela. Sappiamo però tutti che il dovere di preparare i futuri docenti con le abilitazioni è del DFA.

Sempre secondo l'iniziativista la situazione attuale è una vera e propria discriminazione nei confronti dei ticinesi a vantaggio di docenti frontalieri già abilitati all'estero. È difficile spiegare in cosa consiste discriminare qualcuno senza abilitazione di fronte a qualcuno con l'abilitazione ma conosciamo i pregiudizi dell'iniziativista contro i frontalieri.

Non ripeto le richieste in quanto sono state lette dal collega Celio; tengo però a porvi una domanda di merito. Quella in oggetto è un'iniziativa generica; si suppone pertanto che voglia modificare una legge del Canton Ticino. Ciò non è però precisato nell'iniziativa ed è una sua libertà. Le leggi che potrebbero essere modificate sono la legge della scuola [RL 5.1.1.1] o la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 2.5.4.1]. Anche la Commissione, nel rapporto, ha tralasciato l'aspetto della modifica legislativa limitandosi a fare alcune proposte. A tal proposito, tengo a precisare che quando un deputato o una Commissione desidera sottoporre una proposta al Consiglio di Stato dovrebbe usare la mozione. Il Consiglio di Stato di conseguenza prende posizione lasciando la decisione al mozionante di dichiararsi soddisfatto o meno. Di fatto quindi le

quattro proposte della Commissione sono una specie di mozione che non è stata però esaminata dal Consiglio di Stato, essendo stata presentata al Parlamento per un giudizio sommario. L'atteggiamento assunto non mi piace in quanto credo sia giusto seguire le regole: le decisioni devono essere prese con cognizione di causa. Per fortuna il Consiglio di Stato, in data 12 febbraio 2014, ha comunque dato una risposta che trovate sui vostri banchi (Risoluzione n. 806)².

Vengo ora alle quattro proposte dell'iniziativa, partendo dall'ultima nella quale si chiede una formazione obbligatoria sulla specificità del contesto scolastico. Poco tempo fa, con un'altra iniziativa³ i colleghi Agustoni e Guerra proponevano di fare in modo che i candidati all'insegnamento avessero una conoscenza del territorio e delle istituzioni fra le altre cose. Il Consiglio di Stato, in risposta, faceva notare che da quest'anno, tali requisiti sono inseriti quali criteri preferenziali per l'ammissione al DFA. I candidati devono aver svolto le scuole obbligatorie e la maturità presso una scuola pubblica o parificata in Svizzera. L'idea dei corsi supplementari non è ancora stata concretizzata, molto probabilmente per il semplice fatto che non ve n'è la necessità. Se tale mancanza dovesse risultare dal personale assunto proveniente da altre scuole o dall'estero, si potrebbe realizzare. In aggiunta il Consiglio di Stato ricorda che la Commissione incaricata di svolgere i colloqui d'assunzione cantonali sarà d'ora in avanti composta da un docente della disciplina, da un direttore di istituto e da un rappresentante del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS). La nuova composizione permetterà una maggiore attenzione a questo criterio, il quale costituirà uno degli elementi da considerare ai fini del giudizio complessivo.

Il punto 3 chiede di concedere un sussidio agli studenti obbligati a seguire in un altro Cantone o, perché no, in Italia i corsi relativi alla disciplina che desiderano insegnare. Nella risposta il Consiglio di Stato fa notare che il sussidio esiste già a livello cantonale sotto forma di borsa di studio.

La seconda proposta chiede che in caso di impossibilità di organizzare corsi di abilitazione in Ticino per alcune materie specialistiche, si organizzino corsi di abilitazione di psicologia e pedagogia a tronco comune. La risposta governativa spiega che una vera modifica della struttura dei corsi, che permetterebbe di frequentare scienze dell'educazione separatamente dalla didattica disciplinare della formazione pratica, è poco realistica perché in realtà i moduli di scienze dell'educazione sono relativamente marginali. Si ricorda inoltre che a livello legale questo tipo di questioni è retto da disposizioni emanate dalla Conferenza svizzera dei Direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) che si traducono in seguito nei regolamenti interni al DFA.

Da ultimo vengo al punto fondamentale, formulato nella prima richiesta, ovvero il sillogismo della discriminazione: lo Stato chiede l'abilitazione ma lo Stato non la offre. Cosa non vera: lo Stato chiede certo l'abilitazione ma la offre anche, anzi lo studente è libero di seguire i corsi dove vuole. Conveniamo che sia utile e doveroso che il DFA offra le abilitazioni nella maniera più completa possibile, ma parlare di bastone tra le ruote mi sembra davvero eccessivo. Nella risposta del Consiglio di Stato si fa anche notare che la cifra delle persone che si annunciano ai concorsi è poco significativa. Da una parte c'è il concorso generale e dall'altra, pochi mesi dopo, c'è quello mirato per il fabbisogno delle singole materie. Chiunque ha pubblicato un'offerta di lavoro sa che arrivano candidature

² Vedi p. [5052](#).

³ [Iniziativa parlamentare generica](#): *Assunzione di docenti frontalieri presso le scuole pubbliche cantonali*, Maurizio Agustoni e Michele Guerra, 08.11.2011.

da tutta Europa e quando non si tratta di insegnamento, anche dalla Nuova Zelanda o dalla Cina.

I dati pubblicati nella risoluzione del Consiglio di Stato mostrano che il fenomeno dell'assunzione di docenti con abilitazioni estere a causa della mancanza di offerta di abilitazione, nel settore medio, non si è verificato, mentre per materie come economia, musica, storia dell'arte, diritto o comunicazione è stata aperta la procedura di assunzione di nuovi docenti senza combinarla con l'offerta di abilitazione nella materia specifica; il totale dei docenti assunti in questa particolare circostanza ammonta a cinque, tre unità a tempo pieno, di cui uno (mezza unità a tempo pieno) proveniente dall'estero. Vorrei poi che mi si spiegasse perché un docente di storia dell'arte italiano non dovrebbe essere altrettanto brillante, se non di più, di uno svizzero.

Tengo a ricordarvi che l'art. 12 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 2.5.41] recita: «*La nomina ha luogo in base ad un concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata minima di 15 giorni*». Inoltre la legge della scuola, art. 47 cpv. 1 dice: «*L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone*». Quindi la richiesta di rinunciare provvisoriamente a qualunque nomina e assegnare per incarico tempi parziali di insegnamento è decisamente problematica a livello formale e costituisce la rottura di un principio per risolvere un problema che in realtà non sussiste, ma può apparire grave dal momento che vengono sbandierati alcuni singoli casi.

Ricordo ai colleghi tanto entusiasti di questo atto parlamentare un'interrogazione del collega Robbiani, presentata il 14 gennaio 2014 nella quale lo stesso chiedeva: *Tipografi assunti senza concorso: tutto secondo le regole?* Pochi giorni dopo, a nome del gruppo UDC, il collega Del Don ha a sua volta presentato un'interrogazione simile, che titolava: *L'assunzione di personale alle dipendenze del Cantone senza concorso pubblico. Una procedura inopportuna, opaca e ingiustificata* (16 gennaio 2014). Per una volta mi associo a quanto sostenuto dai due colleghi e vi invito a non entrare in materia e votare no al rapporto. La Commissione speciale scolastica può approfondire il tema se lo desidera e formulare una mozione con proposte più elaborate.

CRIVELLI BARELLA C., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO VERDI - Ho sottoscritto con convinzione il rapporto del collega Franscella, che ringrazio per l'energia e l'impegno con cui sta difendendo la causa.

Mi chiedo se l'abilitazione abbia ancora un senso, se non dovremmo interrogarci a fondo sul tempo e su quanto riferito da numerosi docenti che l'hanno attraversata, e in molti casi subita loro malgrado, ovvero che non ne hanno tratto un aiuto reale nell'esercizio della impegnativa e nobile professione in questione.

La professione di insegnante è un campo nel quale la pratica e le qualità umane, di insegnamento e di didattica, ma anche di sopportazione della frustrazione, di capacità di resilienza e di propositività, sono essenziali per predire il buon esito della carriera professionale. Non si è buoni insegnanti dopo un diploma ma lo si diventa con il tempo e con la formazione costante. Non è certo un'abilitazione che è in grado di assicurare buoni docenti.

Una buona formazione, un approfondito colloquio di assunzione, contatti costanti e formativi con i colleghi e corsi di formazione continua: queste ci paiono misure ben più incisive per garantire buoni insegnanti per un'ottima scuola ticinese.

Senza alcuna remora dunque, da parte del gruppo dei Verdi, invito il Parlamento a votare il rapporto del collega Franscella.

DEL DON O., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - L'iniziativa mette il dito nella piaga ricordando il fatto che molti docenti ticinesi in materie specialistiche non riescono a trovare occupazione nelle nostre scuole in quanto non sono in possesso dell'abilitazione cantonale all'insegnamento. Mancate abilitazioni dettate non da lacune o colpe dei nostri giovani docenti ma dovute all'impossibilità per gli stessi di abilitarsi in quanto – per diverse materie specialistiche – non sono previsti corsi abilitanti a fronte della bassa massa critica, determinata dalle altrettanto poche ore di insegnamento. Ciò è fonte di grave discriminazione che sfavorisce iniquamente e pesantemente i docenti ticinesi a vantaggio di docenti frontalieri che già hanno conseguito nel loro Paese l'abilitazione all'insegnamento. Per questo motivo, l'iniziativa ritiene che, proprio per le materie specifiche e per tali lacune, i criteri di assunzione debbano essere parzialmente modificati. In particolare si chiede che: *«Nel caso manchi in Ticino (presso il DFA) un'abilitazione per una determinata materia, non venga richiesta tale abilitazione quale criterio per l'assunzione (o l'assegnazione di incarico diretto) presso le scuole pubbliche cantonali e che i criteri d'assunzione specificati nel relativo concorso siano fondati su altri elementi»*.

La richiesta appare peraltro confortata da due ulteriori elementi di peso:

1. dal fatto che dal gruppo di coordinamento recentemente creato – fra DECS e DFA – è scaturita la decisione di procedere con una pianificazione a medio termine delle discipline da proporre nell'ambito del master in insegnamento nella scuola media e nell'insegnamento nella scuola media superiore, in modo tale che sia finalmente offerta ciclicamente la possibilità di conseguire l'abilitazione;
2. che gli stessi dati pubblicati dal DECS inerenti ai candidati dei concorsi scolastici per l'anno in corso hanno rilevato un preoccupante aumento del numero di candidature straniere. Per la prima volta le candidature estere sono state addirittura più numerose delle candidature da parte di candidati indigeni. La necessità di intervenire è pertanto urgente, condivisa e legittima.

La Commissione speciale scolastica nel suo rapporto si è impegnata nella ricerca di una possibile correzione di questa pericolosa deriva che penalizza ingiustamente i docenti ticinesi che in assenza di segnali positivi da parte delle autorità scelgono poi soluzioni alternative penalizzanti per loro e per la società, come cercare lavoro in altri Cantoni o, addirittura, cambiando professione.

Inoltre nel rapporto la Commissione rivolge al Consiglio di Stato il seguente invito:

1. che si rinunci provvisoriamente a qualunque nomina e si preveda di assegnare per incarico tempi parziali di insegnamento soprattutto a candidati ticinesi in regola con gli studi così che non siano di fatto discriminati dall'assenza dei corsi di abilitazione. Nel frattempo si faccia sottoscrivere un impegno formale agli incaricati a voler frequentare il corso. Solo dopo l'ultimazione dell'abilitazione si proceda quindi alla nomina.
2. che si propongano in caso di assenza di corsi di abilitazione in Ticino per alcune materie specialistiche corsi di abilitazione di psicologia e pedagogia a tronco comune.
3. che si concedano sussidi agli studenti che sono obbligati a seguire il relativo corso in un altro Cantone.
4. infine che si provveda a istituire l'obbligo per i docenti stranieri, se non vi fossero docenti ticinesi per quella data materia e se vi fossero posti liberi al DFA, di seguire una ulteriore formazione obbligatoria parziale al fine di meglio far conoscere e approfondire al candidato le specificità del nostro Cantone.

In conclusione il mio gruppo appoggia senza riserve il rapporto della Commissione speciale sanitaria, invita il Gran Consiglio ad accogliere l'iniziativa generica e a voler dare mandato al Consiglio di Stato di valutare una o più delle misure alternative proposte dalla Commissione stessa.

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - In occasione del dibattito sul Preventivo avevo pronosticato che saremmo tornati presto a discutere degli stessi argomenti trattati in quell'occasione, e che ancora una volta non ci saremmo capiti.

All'attenzione del deputato Del Don segnalo che se non ci si capisce è perché esiste una piaga in Parlamento, ovvero il non ascoltare, il non leggere e il non voler capire. Si possono ovviamente, anzi si devono, avere opinioni diverse. Ma almeno sui fatti si dovrebbe concordare. A meno che mi si dica che i dati forniti dal Governo e dal mio Dipartimento sono falsi – e se qualcuno lo pensa lo dica chiaramente così ne parliamo – il teorema secondo cui lo Stato assume docenti nel momento in cui non sono disponibili docenti abilitati in Canton Ticino non tiene. Sui vostri banchi trovate una risoluzione nella quale è scritto nero su bianco che tale fenomeno nelle scuole medie non esiste e nelle medie superiori si è verificato solo per un caso, in storia dell'arte, per un metà tempo. Oggi stiamo quindi discutendo di un "gravissimo" problema che tocca un metà tempo su migliaia di docenti ticinesi e 50 mila allievi della scuola ticinese.

Se vogliamo risolvere un problema, individuiamolo e risolviamolo insieme. Ma continuare a ripetere una litania che descrive un teorema inesistente nella realtà non fa onore né alla politica, né al Gran Consiglio.

Lo ribadisco: le assunzioni fatte in assenza di abilitati residenti sono pari a 0.5 negli ultimi anni. Nella pratica ecco cosa accade: a novembre viene pubblicato il concorso generale per tutte le materie e ordini scolastici cantonali. Nella divisione della formazione professionale i candidati sono assunti e solo in seguito seguono l'abilitazione, secondo quanto previsto dalla legge federale. Nel settore medio c'è l'abilitazione in tutte le materie salvo le poche materie citate nello scritto da voi ricevuto. Quando non ci sono candidati residenti abilitati in una specifica materia fra i candidati di novembre, ad aprile/maggio non si aprirà il concorso in tale materia. La stessa cosa avviene per le medie superiori. Nella tabella raffigurata nel documento distribuitovi si spiega esattamente quando si fa l'abilitazione e quando si apre il concorso. Vedrete quindi che se non si propone l'abilitazione non si aprirà il concorso e viceversa se si offre l'abilitazione in una data materia si aprirà il concorso per la stessa materia. In un unico caso non vi è stata l'apertura di abilitazione, ma l'apertura del concorso: si tratta della mezza unità citata in precedenza. Le altre persone assunte avevano conseguito l'abilitazione in Ticino quindi non è stata fatta nessuna discriminazione.

Bisogna smettere di ripetere sempre le stesse cose seguendo il principio secondo cui una cosa falsa, se ripetuta più volte, potrebbe diventare vera. Facciamoci un favore: smettiamo di raccontare frottole. I problemi con le abilitazioni esistono, non lo nego. Ma vi assicuro che quelli che arrivano sul mio tavolo – e sono sicuramente più di quelli che arrivano a voi – sono problemi di ammissione all'abilitazione. Si tratta di candidati che non sono ammessi perché non si posizionano nei primi posti della graduatoria. Certo, ci si può sempre lamentare del fatto che la selezione sia troppo ristretta, ma vi ricordo che il Parlamento ha demandato la regolamentazione delle abilitazioni al DFA. In ogni caso, anche se la selezione fosse meno restrittiva, alla fine del percorso abilitativo queste persone non otterrebbero un posto di lavoro in quanto le ammissioni sono calcolate secondo il

fabbisogno. Trovate sia così sbagliato aprire i corsi di abilitazione solo quanto vi è la prospettiva di assunzione? Dal mio punto di vista si tratta di un modo efficace di utilizzare il denaro pubblico. Se avessimo a disposizione più soldi, si potrebbe sicuramente aprire l'abilitazione a più candidati, però con lo stesso risultato alla fine del percorso, ovvero la non assunzione.

Torno all'iniziativa – anche se iniziativa non è – nella quale si chiede di prevedere una corsia preferenziale per legge, senza concorso di assunzione; cosa che sarebbe un unicum. Si tratta di una prassi che non esiste da nessuna parte. Per anni, seduto in Parlamento, vi ho sentiti lamentare la vergogna cantonale del lavoro su mandato: oggi mi state chiedendo esattamente questo: dare posti di lavoro senza concorso. Non solo lo avete detto, ma lo avete scritto nell'atto parlamentare. Nero su bianco. Mi state chiedendo di assumere senza concorso. Sareste contenti se i vostri figli non fossero scelti a scapito di candidati assunti senza concorso? Non credo proprio. Sareste i primi a gridare allo scandalo.

L'atto parlamentare chiede poi di istituire una formazione a tronco comune, ma vi ricordo che esiste già. Inoltre non può essere una legge statale a stabilire come deve essere organizzato il programma del DFA. Il Governo, per legge, definisce il mandato al DFA, e basta. L'atto chiede in seguito un sussidio per chi deve abilitarsi in un altro Cantone, ebbene esistono già le borse di studio. Ci state forse chiedendo di dare borse di studio differenziate a chi segue l'abilitazione? E cosa facciamo con le borse di studio dei futuri medici o ingegneri? Stabiliamo borse di studio di tipo A, B, e C? In nome di quale principio, della parità di trattamento forse? Non entro nel merito della quarta richiesta in quanto ne abbiamo già discusso.

Vengo ora a quanto sollevato dalla deputata Bacchetta⁴, ovvero la reale necessità di conseguire un'abilitazione. Provocatoriamente, sarebbe come se vi chiedessi se è necessario essere medico per prescrivere pastiglie e supposte. Se è necessario essere notaio per far copiare alla propria segretaria un rogito e incassarne le fatture. Se dovessimo ragionare così, cosa che io non voglio fare, potremmo interrogarci sulla necessità degli studi in generale. Da vent'anni però il Cantone ha scelto di professionalizzare i docenti e di passare a un sistema di abilitazione. Certo esistono problemi, come quelli legati ai percorsi abilitativi e al loro valore, ma sono problemi sui quali stiamo già lavorando. Non chiedetemi però di tornare indietro nel tempo, quando chiunque con un po' di abilità e buon senso poteva diventare un professionista. Vi segnalo inoltre che proprio questo tema è il primo che ho trattato in un incontro con i docenti all'inizio della legislatura, era il 19 maggio 2011 ed ero Consigliere di Stato da un mese. Ho chiesto loro se la critica "abilitazione sì o no" fosse ancora attuale. La risposta è stata no. Anche coloro che sono stati più critici in passato si sono resi conto col tempo dell'efficacia di una tale formazione. Per fortuna sono finiti i tempi dei docenti paracadutati in aula direttamente dall'università.

Vi chiedo di non accogliere il rapporto in quanto contiene affermazioni e richieste sbagliate che non risolverebbero nulla, come è provato dalle cifre che vi ho indicato. Purtroppo sono certo che le mie parole saranno totalmente vane.

FRANSELLA C., RELATORE - Per fortuna la ragione non è di chi strilla. Ringrazio i portavoce dei gruppi intervenuti. Sono invece risentito con il Consigliere di Stato e

⁴ L'affermazione in questione è stata fatta non dalla deputata Bacchetta ma dalla deputata Crivelli Barella, che in replica correggerà l'errore del Consigliere di Stato.

respingo formalmente le accuse di raccontare frottole. Siamo semplicemente cercando di anticipare un problema. Posso inoltre garantire che sia la Commissione sia il relatore si sono impegnati seriamente sul tema in oggetto.

L'iniziativa in questione solleva una forte preoccupazione per il fatto che nelle scuole cantonali sempre più docenti ticinesi di materi specialistiche non riescono a trovare occupazione in quanto non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Il problema sta soprattutto nel fatto che i giovani potenziali insegnanti non hanno la possibilità di abilitarsi per la scuola media superiore visto che per alcune materie, quali ad esempio filosofia, geografia, storia dell'arte, latino, educazione alimentare, musicologia, musica strumentale, economia politica, educazione fisica e attività commerciale non si svolgono corsi abilitanti da almeno tre anni e non ne sono nemmeno previsti per l'anno scolastico 2014/2015 a fronte della poca massa critica, determinata dalle altrettanto poche ore di insegnamento. Questo fatto però potrebbe caratterizzare concretamente una vera e propria discriminazione dovuta alla mancanza di abilitazioni tale da sfavorire i ticinesi a vantaggio di docenti frontalieri che oggi sono assunti al loro posto in quanto hanno già conseguito nel loro Paese la formazione pedagogica e didattica, che sarà pur valida ma, aspetto non certo trascurabile, è lontana dal nostro contesto scolastico. E in merito potrei portare esempi concreti verificatisi nelle scuole elementari e che ho vissuto in prima persona in qualità di capo dicastero nel mio Comune.

L'iniziativista ritiene che proprio per queste materie e per queste lacune, i criteri di assunzione debbano essere parzialmente modificati e più precisamente chiede che nel caso manchi in Ticino un'abilitazione per una determinata materia, non sia richiesta l'abilitazione quale criterio per l'assunzione nelle scuole pubbliche cantonali e i criteri d'assunzione specificati nel relativo concorso siano fondati su altri elementi. La maggioranza della Commissione speciale scolastica, e qui voglio essere chiaro in quanto credo che il Consigliere di Stato non abbia ascoltato bene, ritiene che le preoccupazioni contenute nell'iniziativa siano valide e giustificate e quindi in questo senso la accoglie; ritiene però di dover completare la richiesta fatta dall'iniziativista, inerente all'abolizione dei corsi di abilitazione, proponendo una modifica provvisoria dei criteri di assunzione. Ciò però non significa non fare i concorsi pubblici e nemmeno nominare direttamente docenti senza abilitazione. Qualcuno nelle ultime settimane ha purtroppo travisato a piacimento i nostri intendimenti, quindi oggi vogliamo chiarirli.

Prima però vorrei fare un passo indietro per inquadrare meglio la situazione in cui ci muoviamo. I dati recentemente pubblicati dalla sezione del DECS inerenti ai candidati ai concorsi scolastici per l'anno scolastico in corso rilevano un preoccupante aumento, rispetto al passato, del numero di candidature di persone provenienti dall'estero: sono 481 (312 nel 2012) e per la prima volta sono più numerose delle candidature di persone svizzere (che sono 465, 396 nel 2012). Dato molto significativo che dimostra che anche nella scuola si è intensificata sempre più la pressione occupazionale dall'Italia e probabilmente si intensificherà ancor di più per l'anno scolastico in corso (lo vedremo con la pubblicazione fra poco dei dati inerenti ai concorsi scolastici cantonali per l'anno 2014-2015). Per capire bene cosa sto dicendo vi leggo un passaggio di un articolo di un giornalista italiano, Mario Besani, pubblicato su *Infoinsubria* qualche anno fa: «*In 13 anni il numero dei docenti frontalieri impiegati nel Canton Ticino [in tutti i gradi scolastici pubblici compresi USI e SUPSI e nelle scuole private] è aumentato del 700%. Se nel 1998 gli insegnanti italiani con permesso G erano 105, a fine 2011 sono diventati 836 (dati dell'Ufficio federale di statistica).* Di cui solo un centinaio attivi nelle scuole medie e medie superiori. *L'attrattiva per la scuola ticinese come datore di lavoro si è fatta dunque enorme per i docenti esteri. D'altra parte questo afflusso è sicuramente determinato anche dalla*

richiesta a cui il Cantone non riesce a far fronte. Evidentemente il bisogno di docenti esiste [conclude l'articolaista], e forse una delle ragioni della penuria è da ricercare nel complicato curriculum di studi imposto agli svizzeri e ai domiciliati che non è invece richiesto agli stranieri (che, come detto prima, non devono fare alcun corso di formazione supplementare nonostante, a volte, non conoscano per nulla la nostra realtà scolastica)». Ditemi voi come non si possa essere almeno in parte preoccupati di fronte a una tale situazione. È necessario quindi trovare subito soluzioni, anche provvisorie, che evitino la discriminazione nei confronti dei nostri giovani che potrebbe farsi sempre più evidente, con tutte le conseguenze del caso: ticinesi che, delusi da quanto il proprio Cantone offre, cercano posto di lavoro in altri Cantoni o addirittura cambiano professione a fronte dei problemi indicati. E a tal proposito non vi sono purtroppo statistiche ufficiali che confermino quanti sono quelli che se ne sono già andati altrove a insegnare o hanno lasciato definitivamente la scuola. Forse non sono ancora numeri importanti ma non è vero che si tratta di un caso isolato, come sostiene il Consigliere di Stato. Vi posso però garantire che da quando mi occupo di questo tema, numerose sono state le testimonianze scritte che hanno confermato la tendenza. Comunque, checché se ne dica, il Ticino è una piccola regione linguistica, con pochi posti disponibili nel campo scolastico, soprattutto per chi si è formato in una materia specialistica. A giudizio della maggioranza della Commissione speciale scolastica non si possono quindi applicare pedissequamente le norme federali sull'abilitazione fatte su misura per Cantoni grandi dove c'è sempre un numero sufficiente di candidature locali per organizzare annualmente corsi in tutte le materie, e dove il passaggio da un Cantone all'altro (contrariamente a quel che avviene da noi) non comporta nessuna difficoltà particolare. La Commissione intende quindi proporre preventivamente al Consiglio di Stato alcuni accorgimenti, alcune misure atte a contenere il fenomeno.

Chiediamo di rinunciare provvisoriamente a qualunque nuova nomina (soprattutto di docenti stranieri) e assegnare per incarico tempi parziali di insegnamento, tramite concorso pubblico, ai candidati ticinesi in regola in fatto di studi (con bachelor o master). Nel frattempo però (qui completiamo la richiesta del deputato Guerra) chiediamo di far sottoscrivere un impegno formale agli incaricati di frequentare parallelamente all'insegnamento il corso di abilitazione quando sarà organizzato, e solo dopo averlo frequentato ed essersi messi in regola con i requisiti federali, concedere eventualmente la nomina. Non vogliamo quindi abolire l'abilitazione o i concorsi pubblici o procedere alla nomina di docenti senza abilitazione. Chiediamo semplicemente che i nostri laureati (che conoscono bene la loro materia specifica) non rimangano ingiustamente in sala d'attesa perché il DFA (essendo il quale sotto mandato del DECS, non vedo perché quest'ultimo non potrebbe intervenire) non organizza regolarmente corsi abilitanti. Non è corretto nei confronti dell'impegno scolastico dei tanti o pochi che siano laureati, e tantomeno del sacrificio finanziario delle loro famiglie. Quindi se, per mancanza del numero minimo, non fosse possibile organizzare ogni anno i corsi di abilitazione per alcune materie specializzate, chiediamo di organizzare almeno corsi parziali di abilitazione, corsi di pedagogia e psicologia a tronco comune. Se, come detto dal Consigliere di Stato, esistono già tanto meglio, ma che siano utilizzati a tale scopo.

Se nemmeno questi corsi possono essere organizzati in tempi ragionevoli in Ticino, invitiamo il Governo a concedere un sussidio (contributo alle spese di vitto, alloggio e iscrizione ai corsi) agli studenti che sono obbligati a seguire il relativo corso in un altro Cantone. Non credo quindi che così facendo, come ha affermato il Dipartimento nella lettera del 12 febbraio 2014, si cozzi in maniera stridente con il principio del concorso pubblico previsto dalla LORD o si stabilisca a livello legale una corsia preferenziale

generalizzata per una certa categoria di dipendenti o addirittura che questa sia una misura sproporzionata. Si tratta semplicemente di inserire misure provvisorie per non creare la discriminazione di una categoria di dipendenti nei confronti di altre.

Da sottolineare pure il fatto che con le nostre proposte non chiudiamo definitivamente la porta ai docenti stranieri, lo dico per chi sostiene che infrangiamo gli Accordi bilaterali. Non è vero. Se non vi sono docenti ticinesi per una determinata materia e se vi sono posti liberi al DFA, si possono incaricare anche docenti provenienti dall'estero. In questi casi chiediamo però al Governo di inserire una piccola norma che vincoli i docenti stranieri a un'ulteriore formazione parziale al fine di meglio conoscere e approfondire le specificità del nostro contesto scolastico.

In conclusione voglio poi ribadire che la Commissione non propone, come avrebbe anche potuto, un progetto legislativo vincolante; essa dà invece mandato al Consiglio di Stato di preparare un progetto di legge, valutando una o più delle misure alternative indicate. Lasciamo quindi ampio margine di manovra al Governo.

A tal proposito vorrei rispondere al collega Lepori che sostiene che avremmo dovuto presentare una mozione e non un'iniziativa. Mi chiedo perché, visto che l'iniziativa permette di proporre una soluzione di principio che sottintende modifiche che scaturiscono in una modifica legislativa. La Commissione e il Parlamento non sono obbligati a proporre tale modifica e in questo caso abbiamo deciso di non farlo, dando il compito al Governo.

Detto ciò, quale relatore di maggioranza e portavoce del gruppo PPD+GG invito il Parlamento ad accogliere l'iniziativa generica completata dalle proposte esposte nel rapporto di maggioranza, in modo da dare a tutti i nostri giovani, che hanno i requisiti in regola, le giuste e immediate opportunità per realizzarsi professionalmente nel loro ambito di competenze. Solo così potremo continuare ad avere una scuola di qualità pienamente legata alla nostra realtà sociale, culturale e territoriale. Insomma la politica, che dovrebbe essere l'arte di rendere possibile quel che è giusto o opportuno, può e deve arrivare dove l'amministrazione non può, non sa o, peggio, non vuole arrivare.

Ringrazio anticipatamente il Parlamento per il segnale positivo che vorrà dare ai nostri giovani con l'adesione al rapporto della Commissione.

GUERRA M. - Il collega Lepori parla dei miei pregiudizi contro i lavoratori frontalieri che sarebbero alla base dell'iniziativa. Ciò non è vero e significa non aver capito come stanno le cose. Forse per il collega Lepori non è una discriminazione il fatto che si chiede ai candidati docenti un'abilitazione che poi non è offerta al DFA. Se il collega è d'accordo con questa prassi buon per lui, noi non lo siamo e abbiamo il potere di non accettarlo. Lo stesso accusa il rapporto di atteggiamento sommario e di non seguire le regole, ma credo che esageri; come quando tiene una lezione di diritto spiegandoci le peculiarità di un'iniziativa parlamentare generica. Ma il collega si sbaglia, visto che non è un'iniziativa elaborata, appunto, ma generica. Ci accusa anche di non aver interpellato il Consiglio di Stato, falso pure questo. Il Governo è stato interpellato in merito all'iniziativa ma non eravamo certo tenuti a farlo sui punti del rapporto.

Secondo il Consigliere di Stato noi non ascoltiamo, non vogliamo capire e raccontiamo menzogne ripetendole per farle passare come vere. Per quanto mi riguarda ciò non è vero. Nessuno sostiene che si assumono docenti in ogni caso, riteniamo però che il problema principale sia la richiesta di abilitazione nel concorso pubblico anche quando il Cantone non la offre. Chiediamo quindi che per alcune materie – quelle per le quali non si offre la possibilità di conseguire l'abilitazione al DFA – non si richieda l'abilitazione o si trovino altre soluzioni, come quelle elencate nel rapporto del collega Franscella.

Forse per il DECS la situazione attuale va bene, ma il gruppo Lega non è d'accordo, così come non lo sono i gruppi PLR, PPD+GG e UDC. E non credo che si possa dire che mentiamo tutti, e nemmeno si può dire che il gruppo PS sia l'unico portatore di verità. A quelli che sostengono che la mia iniziativa non sarebbe una vera iniziativa, ricordo che l'art. 98 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato [RL 2.4.1.1] stabilisce quali sono i criteri di un'iniziativa generica e il nostro atto parlamentare li rispetta. In conclusione ringrazio i gruppi PLR, UDC, PPD+GG, Verdi e il relatore del rapporto.

CELIO F. - Tengo a fare un appunto sull'intervento del collega Lepori il quale ha impostato tutto il suo intervento su aspetti formali e procedurali dell'iniziativa e del rapporto. Vorrei pertanto fare anche io alcune osservazioni procedurali. Innanzitutto le Commissioni esistono per discutere i vari problemi nei dettagli; sarebbe quindi stata buona cosa portare le critiche in Commissione piuttosto che in Parlamento. In seguito, invece di sollecitare il rifiuto di un rapporto in aula sarebbe stato più corretto redigere un rapporto di minoranza. Ma forse avete voluto esprimere le vostre opinioni solo dopo la sfuriata del Consigliere di Stato, per questo non sono state espresse prima. Infine, al collega Lepori, il quale ha voluto disquisire sul termine di discriminazione a danno dei ticinesi con ironia, vorrei dire che la sua ironia è di cattivo gusto.

DEL DON O. - Mi spiace intervenire per contraddire il Consigliere di Stato e rettificare quanto sostenuto nel suo intervento e soprattutto nella sua forma. Non posso però nascondere il mio disappunto per come il Consigliere ha affrontato la discussione in aula. Se lo stesso avesse avuto ragione non avrebbe avuto alcuna motivazione per alterarsi e alzare il tono. La situazione attuale dimostra che l'abilitazione è un problema. Il Consigliere di Stato ha enunciato il concetto secondo cui l'abilitazione potrebbe anche essere qualcosa di non necessariamente utile. Non sono d'accordo: l'abilitazione è un diritto da parte dei docenti e che dobbiamo loro. Il teorema esposto dal Consigliere non è certo una verità matematica. Inoltre, senza offendere nessuno, vorrei ricordare al Consigliere di Stato che ci dobbiamo rispettare a vicenda, fra ministri e parlamentari. Non accetto quindi lezioni in tal senso su come dovremmo fare i parlamentari e ancora meno su come dovrei esercitare la mia professione di medico. Invito il Consigliere di Stato ad avere più rispetto per il Parlamento che rappresenta il popolo.

LEPORI C. - Sono senza parole. Non ho capito a quale mia ironia faceva allusione il collega Celio.

In ogni caso, se ritenete che ci sia una strana forma mentis fra ticinesi e non ticinesi lo dovrete dire chiaramente. Non c'è niente di male nel voler preferire i ticinesi. Alcune volte però a livello giuridico può risultare difficile.

Vorrei soffermarmi sull'ultima proposta, che prevede l'obbligo per i docenti di seguire una formazione che li aiuti a meglio conoscere il contesto scolastico. Nel rapporto del collega Franscella si legge: *«inserire l'obbligo per i docenti provenienti dall'estero di frequentare, se non vi sono docenti ticinesi per quella materia e se vi sono posti liberi al DFA, un'ulteriore formazione obbligatoria parziale, al fine di meglio conoscere e approfondire le specificità del nostro contesto scolastico»*. Si chiede quindi di ammettere docenti stranieri solo nel caso non ci fossero docenti ticinesi disponibili.

Vengo ora al termine "fattispecie", usato dal collega Guerra, che sarebbe più appropriato riferito a un delitto, ma tant'è. La detta fattispecie chiede una parità nel richiedere e offrire abilitazioni da parte dello Stato. Il fatto che il DFA offra abilitazioni è giusto, e ciò è stato appurato. Ciò che non mi è chiaro è la presunta discriminazione fra docenti italiani, svizzeri tedeschi o di qualsiasi altra parte del mondo, abilitati e docenti ticinesi non abilitati. Mi chiedo infatti come mai gli uni lo sono e gli altri no. Il problema è che forse i futuri docenti ticinesi che fanno questa scelta professionale dovrebbero, a scapito e a svantaggio del DFA, prevedere di fare l'abilitazione già durante i loro studi. Anche con il vecchio sistema della lezione di prova comunque, molti ticinesi formati e volenterosi restavano purtroppo esclusi. Quando feci il concorso per insegnare fisica eravamo quattro o cinque partecipanti per due posti, gli esclusi dovettero trovarsi altre occupazioni.

Non voglio tornare sulla forma e la presentazione dell'atto parlamentare perché ho capito che non interessa a nessuno; voglio però ricordarvi la prima proposta dello stesso che chiede di rinunciare provvisoriamente a qualunque nomina. In qualità di membro VPOD sono ovviamente contrario a una tale decisione. Inoltre si chiede di assegnare a incarico tempi parziali di insegnamento. A tal proposito ricordo al collega Celio che ho segnalato sia in Commissione sia all'Ufficio presidenziale le mie perplessità formali. Inoltre ho sottolineato anche che evitare il concorso, a parer mio, crea un precedente gravissimo. Ma tutti mi hanno assicurato che si faranno comunque i concorsi per incarichi diretti di tempi parziali di insegnamento. Ora, se si apre un concorso, chiunque potrà partecipare, obbligando quindi la scuola ad assumere le persone più qualificate. Torno quindi al perché ho sollevato i problemi formali dell'atto parlamentare: proprio perché non si capisce se si vuole fare una modifica della LORD o della legge della scuola [RL 5.1.1.1] per cui provvisoriamente saranno assegnati incarichi di insegnamento senza concorso. E questo è semplicemente perché la Commissione non ha avuto il tempo di esaminare le varie proposte. Non ha nemmeno avuto il tempo di sentire il Consiglio di Stato. Le proposte sono arrivate per e-mail e la Commissione ha deciso di sottoscriverle seduta stante nonostante il gruppo PS avesse chiesto di esaminarle.

Ci sono quindi tutti gli elementi per respingere il rapporto e tornare in Commissione per discutere seriamente le proposte.

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Se mi sono accalorato è semplicemente perché il tema mi sta a cuore. Mi sta a cuore anche che da qui esca un messaggio che non sia percepito nel modo sbagliato. Il messaggio dato oggi dalla maggioranza infatti sembra voler dire che il sistema attuale è complicato e crea solo problemi, scoraggiando i futuri docenti. E ciò non corrisponde la vero.

Al deputato Del Don vorrei ricordare che non ho criticato il modo di esercitare la professione di medico ma ho detto che sarebbe ingiusto chiedere ai medici di rinunciare alla loro qualifica solo perché secondo opinioni popolari errate, per dare quattro pastiglie non sarebbe necessario studiare. Allo stesso modo sarebbe sbagliato immaginare che per fare il docente basterebbe essere comunicatori capaci, con alcune nozioni di disciplina. Fortunatamente questo non è più il pensiero odierno. Pertanto andiamo avanti con il sistema di abilitazione facendo in modo che i criteri necessari siano consolidati e adempiuti. Come da me riconosciuto vi è ancora del lavoro che ci attende per migliorare la situazione, ma ciò riguarda l'intera Svizzera.

Vengo ora alle candidature estere: è vero che riceviamo tantissime candidature dall'Italia, e che aumenteranno con gli anni vista la situazione attuale del Paese. Attualmente siamo

però già in misura, grazie agli Accordi bilaterali e in futuro ai contingenti, di far fronte a una tale richiesta. Grazie ai sistemi attuali vi posso assicurare che su un centinaio di candidature che arrivano dall'Italia sono davvero in pochi a poter entrare nella nostra scuola, e quelli che riescono hanno ottimi profili.

Oggi sono stati citati articoli di giornale e risultati provenienti dall'Ufficio federale di statistica; vorrei però ricordare che non tutti gli articoli detengono la verità assoluta; inoltre la statistica citata si riferisce a quanto l'Ufficio federale classifica sotto "insegnamento". Sotto questa categoria figurano i docenti della scuola pubblica, della scuola privata, della scuola Migros, gli insegnanti di guida, più altre classi di insegnanti come quelli di judo o altri sport. Non è pertanto possibile usare tali dati in riferimento alla sola scuola pubblica del Cantone.

Il deputato Guerra fa il furbo: inizialmente aveva infatti dichiarato che il tema numero uno era la discriminazione dei ticinesi al momento dell'assunzione, siccome chi arriva da altre parti geografiche si candida avendo già in mano un'abilitazione. Chi invece non ha potuto seguire i corsi abilitativi in Ticino, perché non c'erano, non è pronto per essere assunto. A fronte della mia risposta nella quale ho assicurato che così non è visto che quando non viene offerta l'abilitazione in una certa materia è perché non c'è la necessità di assumere docenti in quella materia, il deputato cambia il problema. Oggi il problema, secondo lo stesso, risiede nel fatto che in novembre viene aperto un concorso generale per tutte le materie, inclusa, ad esempio, filosofia, sapendo però che qualora l'abilitazione non verrà aperta in questa materia ad aprile i candidati per filosofia riceveranno una lettera nella quale si spiega che per l'anno futuro non c'è bisogno di insegnanti in questa materia. Ora la discriminazione che era all'origine dell'atto parlamentare non è più un problema. Ne prendo atto ma vi prego di non cambiare le carte in tavola.

Come ha ricordato il deputato Lepori nel suo intervento, chiedete di procedere a incaricare persone non abilitate. Per me questo significa assegnare incarichi diretti. Ma oggi scopro che non è così. Vi rendete conto cosa accadrebbe se dovessimo aprire un concorso per persone non abilitate? Invece di ricevere 400 candidature dall'Italia ne riceveremmo dieci mila e lo ribadisco: le regole attuali non ci permettono di scartare chi viene dall'estero. Quindi con la nuova procedura ci tiriamo la zappa sui piedi. Come già detto in Commissione vi ripeto che questo passo sarebbe un gravissimo errore.

Purtroppo le mie parole non serviranno a niente perché già prima del dibattito eravate convinti che le cose sono diverse.

CRIVELLI BARELLA C. - Il Consigliere di Stato ha ritenuto opportuno darmi una lezione sull'abilitazione; credo pertanto di essermi davvero spiegata male se lo stesso ha capito che chiedevo un ritorno al passato. A meno che il Consigliere non mi abbia confusa con la mia collega, visto che nel suo intervento mi ha chiamata signora Bacchetta⁵.

Reputo che il paragone fra l'abilitazione dei docenti e altre professioni, come quella di medico, non regge. Quella del docente è infatti una professione molto particolare.

Il Consigliere di Stato ha dichiarato di aver parlato con docenti entusiasti dell'abilitazione, ma io le posso assicurare che ne ho sentiti molti non altrettanto entusiasti.

Per quanto riguarda la teoria secondo cui basta essere su una lista per farsi eleggere e diventare politici, vorrei sottolineare che non mi risulta ci sia un'abilitazione per poter fare il politico, a meno che lei non si riferisse ad altri partiti, di sicuro non il mio.

⁵ Vedi nota a p. [5009](#).

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Confermo che non c'è nessuna abilitazione per nessun partito. Almeno, non che io sappia.

Faccio notare alla deputata Crivelli Barella che il fatto che alcuni docenti abbiano seguito i corsi di abilitazione senza grande passione non prova che la stessa sia inutile o poco opportuna. Io stesso, durante i miei studi di diritto, ho seguito una serie di corsi interessanti e altri dei quali avrei fatto volentieri a meno. Ma questo fa parte di tutte le formazioni e il fatto che ci siano cose meno interessanti è sinonimo di un problema nel curriculum, non di corsi inutili per arrivare al risultato finale.

FRANSCELLA C. - Intervengo per ribattere alle accuse infondate del collega Lepori. Il rapporto è rimasto sui tavoli della Commissione per più settimane, ho redatto tre bozze ed è stato possibile valutare tutti i dettagli. Inoltre non si è mai discusso dell'abolizione dei concorsi, una pratica che non è mai stata presa in considerazione.

L'esempio fatto dal Consigliere di Stato in riferimento alle varie professioni tra cui quella di medico stride decisamente in quanto è la prova che il Ministro continua a non capire i nostri intenti. Secondo lo stesso noi chiederemmo di assumere docenti che hanno: «*qualche nozione di disciplina*». Non è vero, noi chiediamo di assumere persone laureate. Quello che chiediamo è di inserire i laureati da subito, perché sono in grado di farlo, anche senza abilitazione. Da subito però organizzare corsi pedagogici e didattici al fine di permettere loro di acquisire le nozioni necessarie all'insegnamento. Chiedendo ciò non arrechiamo nessun danno alla scuola. Senza dimenticare che parliamo di materie davvero specialistiche, come musicologia. Ho davvero l'impressione che il Consigliere di Stato non voglia capire ciò che chiediamo. I concorsi rimarranno ma la Commissione che valuta le candidature dovrà tenere conto di quanto decideremo oggi in Parlamento.

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Al deputato Franscella ricordo che musicologia non è insegnata né alle medie né al liceo. Da vent'anni inoltre il diploma in musicologia non è un requisito sufficiente, in tutta la Svizzera, per accedere all'abilitazione. Ora, se un musicologo vuole diventare docente, da vent'anni a questa parte sa che con il suo diploma non ha i titoli sufficienti, ma ovviamente il problema è suo, e non della formazione seguita. Se questi sono i problemi ai quali il deputato Franscella fa riferimento, come quelli contenuti nel classificatore che mi promette da tempo ma che non è mai arrivato sul mio tavolo, è ovvio che non si risolveranno facilmente.

Vi porto un esempio: ammettiamo di aprire un concorso, seguendo le vostre proposte, per l'incarico di una persona senza abilitazione per l'insegnamento di filosofia. Il risultato di tale concorso sarebbe quello di ricevere 70 candidature, di cui 2 di residenti e 68 di italiani. La selezione avverrà sulle competenze e non sul passaporto; pertanto la possibilità che sia assunta una persona che non risiede nel Cantone sono 68 su 70. Ora, sarò anche tardo a capire, ma questo non mi pare sia il risultato da voi auspicato. Di conseguenza quella che proponete non è una soluzione, ma piuttosto una conclamazione di quello che è descritto come un problema. Se nemmeno questo vi è chiaro io non ho più argomenti e non so più come spiegarlo.

FRANSCELLA C. - Ho fatto l'esempio di musicologia a caso, ma avrei potuto parlare anche di filosofia. Vengo ora all'esempio del Consigliere di Stato. Se nell'eventuale concorso citato dallo stesso ci sono due ticinesi e se i due candidati hanno le carte in regola, saranno assunti loro. Così forse anche dall'estero capiranno che le porte nella nostra scuola non sono così aperte come sembra e forse la volta successiva ce ne saranno meno che concorrono.

GUERRA M. - Non si tratta di fare i furbi, come detto dal Consigliere di Stato, perché il problema sussiste in ambo i casi. Qualora si aprisse il concorso chiedendo l'abilitazione senza però offrirla, chi viene dall'estero sarebbe ovviamente favorito. La discriminazione rimane anche nel caso in cui non contemporaneamente da una parte si chiede l'abilitazione ma dall'altra non la si offre. In tal caso chi vuole fare l'abilitazione la potrebbe fare solo negli anni in cui viene offerta dal DFA. Quindi anche questa è una discriminazione.

LEPORI C. - Non è mia intenzione rendere pubbliche le discussioni della Commissione speciale scolastica, è però chiaro che vi è un certo malessere. Abbiamo sentito il Consigliere di Stato sulla proposta della iniziativa generica che chiedeva di eliminare l'abilitazione, il tema era chiaro e si sarebbe potuti intervenire sui concordati o trovare altre soluzioni. In Commissione però non c'è stato dibattito.

DEL BUFALO A., PRESIDENTE - Richiamo il collega Lepori in quanto non mi pare si tratti di un fatto personale.

LEPORI C. - È un fatto personale perché sono stato accusato di raccontare il falso dicendo che non c'era stato il tempo di discutere in Commissione.

DEL BUFALO A., PRESIDENTE - Vorrei ricordare al collega Lepori che si è trattato solo dell'espressione di un parere diverso e che ogni deputato è libero di esprimere un parere diverso dal suo, pertanto ribadisco che il suo intervento non è per fatto personale.

LEPORI C. - Giudico invece che sia stato detto il falso in quanto si è detto che ho mentito dicendo che non si è discusso in Commissione e inoltre che è arrivato un rapporto con delle proposte concrete su cui non si era discusso. In Commissione ho chiesto di discuterne e ho presentato gli stessi argomenti che ho presentato oggi, ma hanno deciso di firmare il rapporto seduta stante. Su mia insistente richiesta si è poi deciso di lasciare almeno una seduta per decidere se firmare o meno. Ma sul merito del testo del rapporto, la Commissione ha deciso seduta stante, in violazione di tutte le buone convenzioni sullo svolgimento dei lavori. La grande confusione sul fatto che il rapporto chieda o meno di fare il concorso conferma quanto sto dicendo. Inoltre ribadisco che è la questione che ho sollevato durante la seduta commissionale e un commissario, di cui non farò il nome, mi ha anche confermato che effettivamente quell'aspetto avrebbe dovuto essere approfondito.

GUERRA M. - In qualità di presidente della Commissione speciale scolastica lasciatemi dire che durante le sedute è stato dato tutto il tempo necessario ai membri del gruppo PS per esprimere la propria opinione dopo aver ricevuto il rapporto.

CAVALLI F. - Pur avendo insegnato per parecchi anni non ho mai fatto l'abilitazione né la lezione di prova. Sono stato catapultato nell'insegnamento ma per fortuna avevo studiato alla magistrale e avevo nozioni di pedagogia. Negli anni ho visto colleghi nella stessa situazione, e ne ho visti alcuni trovarsi in grave difficoltà, pur conoscendo molto bene la materia insegnata. La mancanza di esperienza pedagogica e didattica ha anche fatto rinunciare alcuni docenti, che hanno lasciato la professione. Non sostengo il rapporto.

SEITZ G. - All'onorevole Bertoli vorrei ricordare che sono uno della bassa Padana e sono stato anche nel partito socialista, ma oggi sono rimasto molto male per il suo intervento. C'era chi diceva che le decisioni a caldo, il 95% delle volte, sono sbagliate. Sono stato collega di lavoro di Willi Ritschard, eravamo entrambi installatori di riscaldamenti. Vi ricordo che lo stesso Ritschard poi è diventato Ministro delle finanze del Canton Soletta e in seguito Consigliere federale per il partito socialista. Prego pertanto il Consigliere Bertoli di rispettare, nei suoi interventi, tutte le persone che non hanno un master o un bachelor. Siamo solo operai ma meritiamo tutto il rispetto. Sostengo con convinzione il rapporto.

MELLINI E. N. - A inizio dibattito ero convinto di sostenere il rapporto. Ora, dopo aver ascoltato il dibattito ho l'impressione che qualcuno mente. L'iniziativista parte dal presupposto che ci sono stati molti casi di discriminazione mentre secondo il Consigliere di Stato si tratta di una sola mezza unità. Non so chi mente, pertanto mi astengo dal voto.

FOLETTI M. - Chiedo il voto per appello nominale.

La discussione è dichiarata chiusa.

Ai sensi dell'art. 72 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, su richiesta del gruppo LEGA, la votazione sulle conclusioni del rapporto commissionale avviene per appello nominale.

Si pronunciano in favore le signore e i signori deputati:

Agustoni - Bacchetta - Bacchetta-Cattori - Badaracco - Badasci - Balemi - Bassi - Beretta Piccoli L. - Bergonzoli - Bignasca A. - Bignasca M. - Boneff - Bordoni Brooks - Brivio - Caimi - Campana - Canepa - Caprara - Cavadini - Caverzasio - Celio - Chiesa - Crivelli Barella - Dadò - De Rosa - Del Don - Delcò Petralli - Dominé - Filippini - Foletti - Franscella - Frascina - Galusero - Garzoli - Ghisolfi - Gianora - Giudici - Gobbi - Guerra - Guidicelli - Gysin - Jelmini - Lurati I. - Maggi - Minotti - Morisoli - Orsi - Ortelli - Pagani -

Pagnamenta - Paparelli - Passalia - Pedrazzini - Pedroni - Peduzzi - Polli - Ponzio-Corneo - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Sanvido - Savoia - Schnellmann - Seitz - Solcà - Steiger - Vitta

Si oppongono:

Bang - Bonacina-Rossi - Canevascini - Cavalli - Cereghetti - Corti - Cozzaglio - Garobbio - Kandemir Bordoli - Lepori - Lurati S. - Malacrida - Martinelli Peter - Pronzini - Storni

Si astengono:

Beretta-Piccoli F. - Mellini

Le conclusioni del rapporto della Commissione speciale scolastica sono quindi accolte con 68 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astensioni. L'iniziativa è pertanto accolta.

3. MOZIONI

- **14 MARZO 2011 PRESENTATA DA SERGIO SAVOIA E COFIRMATARI "CONCORSI PER IL MEDIO SUPERIORE, SUPERARE L'IMPASSE";**
- **23 APRILE 2001 PRESENTATA DA RENATO RICCIARDI E COFIRMATARI (RIPRESA DA GIANNI GUIDICELLI) "AUMENTO DEL FABBISOGNO DI INSEGNANTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE PER MANTENERE ATTRATTIVA LA PROFESSIONE DI DOCENTE"**

Messaggio del 12 giugno 2013 n. 6813

Ai sensi dell'art. 69c della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale scolastica: si chiede al Parlamento di accogliere le mozioni.

È aperta la discussione.

SAVOIA S. - Visto che l'argomento in discussione è pressoché identico a quello discusso finora mi attengo al testo.

CELIO F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Il gruppo PLR aderisce alla proposta ribadendo le ragioni già espresse in relazione al precedente tema.

PAGANI L., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - Intervengo in rappresentanza del gruppo PPD+GG in merito alle mozioni di Sergio Savoia e di Renato Ricciardi, riprese da Gianni Guidicelli, che toccano in parte i problemi discussi precedentemente.

Sergio Savoia segnala che per essere ammessi al concorso per l'assunzione in qualità di docenti nelle scuole medie superiori è necessario disporre dell'abilitazione nello specifico ordine di scuola che tuttavia il DFA, su indicazione del DECS, non organizza in modo regolare per tutte le materie.

Vi è inoltre la questione dell'abilitazione italiana, riconosciuta dalla CDPE, che permettendo contemporaneamente l'insegnamento di più materie avvantaggia i candidati italiani suscitando di conseguenza la richiesta di approntare modifiche al regolamento di assunzione o di attuare le necessarie misure per superare il problema.

La mozione presentata nel lontano 23 aprile 2001 da Renato Ricciardi già faceva riferimento agli elevati bisogni di insegnanti in seguito al ricambio generazionale negli anni a venire, sottolineando la necessità di adottare misure adeguate per garantire condizioni di lavoro attrattive nei diversi ordini di scuola e assicurare la copertura del fabbisogno e il corretto funzionamento delle scuole pubbliche. La stessa mozione chiedeva in particolare di prendere in considerazione una serie di proposte precise che spaziavano dalle questioni di carattere retributivo e previdenziale alla modifica delle condizioni di frequenza del corso di abilitazione, all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, al riconoscimento dei diplomi ottenuti in altri Cantoni e, infine, alla possibilità di conseguire l'abilitazione già durante gli studi accademici.

Non ci si può esimere dall'evidenziare preliminarmente il grave ritardo con cui è stata data risposta agli atti parlamentari – la mozione Ricciardi risale a quasi 13 anni or sono – e anche nell'affrontare per tempo e nei dovuti modi gli importanti temi del ricambio generazionale e dell'abilitazione di un numero sufficiente di docenti residenti nel Cantone. Già nel 2001 la mozione presentata dall'allora deputato Renato Ricciardi, metteva in guardia sul prevedibile ricambio generazionale nel settore dei docenti e sulla necessità di pianificare tempestivamente le esigenze di sostituzione, rendendo nel contempo maggiormente attrattiva la professione.

Anche una mia interrogazione intitolata *Ricambio generazionale nel settore dei docenti: siamo pronti?*⁶, sollevava preoccupazione in merito alla disponibilità di un sufficiente numero di insegnanti per far fronte all'importante ricambio generazionale che si prospettava nelle nostre scuole. Già allora avevo evidenziato come la forte limitazione delle ammissioni ai corsi di abilitazione per futuri docenti avrebbe potuto condurre a importanti lacune e disorientamento di famiglie e potenziali docenti.

L'interrogazione ha ottenuto risposta solo nel dicembre del 2013, a oltre tre anni di distanza, rinviando peraltro a uno studio della SUPSI per capire quali siano le effettive necessità di sostituzione del corpo docente.

È pure stato indicato che, a partire da quest'anno, è stato creato un gruppo di coordinamento tra il DECS e il DFA per discutere di questioni concernenti la pianificazione della formazione, il numero di ammissioni e i criteri di selezione. Fondandosi sulle riflessioni del gruppo si è deciso di procedere con una pianificazione a medio termine delle discipline da proporre nell'ambito del master in insegnamento nella scuola media (SM) e nella scuola media superiore (SMS), così da poter offrire ciclicamente la possibilità di conseguire l'abilitazione nelle diverse materie. Verrebbe da dire, a questo punto, "meglio

⁶ [Interrogazione n. 228.10](#): *Ricambio generazionale nel settore dei docenti: siamo pronti?*, Luca Pagani, 28.10.2010.

tardi che mai!" Nel frattempo si è però verificata proprio quella situazione che i citati atti parlamentari intendevano prevenire ed evitare. In tempi recenti ci si è effettivamente trovati confrontati con la necessità di assumere insegnanti provenienti dall'estero a causa dell'assenza di un numero sufficiente di docenti locali abilitati all'insegnamento. Il problema si pone quindi sia in termini di mancata offerta di corsi di abilitazione per specifiche materie, sia in termini di limitazione delle ammissioni, nei casi ove il corso sia effettivamente previsto. Quanto viene ora prospettato dal Governo nella risposta alla mia menzionata interrogazione costituisce certamente un significativo passo avanti, seppure tardivo.

Parallelamente appare però indispensabile trovare soluzioni concrete per uscire dall'impasse, laddove per determinate materie i corsi non sono organizzati con sufficiente frequenza, così come appare necessario ampliare adeguatamente il numero delle ammissioni ai corsi. Dai dati emersi dalla risposta alla mia citata interrogazione e dalla presa di posizione fornita l'11 dicembre 2013 dal Consiglio di Stato alla Commissione speciale scolastica, si rileva che negli ultimi anni le ammissioni sono avvenute in modo restrittivo, in parte senza alcun margine di sicurezza e in parte addirittura per numeri inferiori all'effettivo fabbisogno. Al riguardo va del resto sottolineato come fra i docenti in formazione vi siano numerose donne che, per motivi legati alla maternità, esercitano la professione solo a tempo parziale o con interruzioni, e rispettivamente studenti di bachelor che in seguito optano per un proseguimento degli studi per l'insegnamento nelle scuole medie o nelle scuole medie superiori. Anche per questi motivi è importante pianificare le esigenze in maniera più ampia di quella attuale. Sorprende d'altro canto la facilità con cui la CDPE riconosce determinate abilitazioni estere, comprese quelle riguardanti complessivamente più materie, così come appare poco comprensibile che vi possano essere abilitazioni ottenute in altri Cantoni non riconoscibili in Ticino. Si ritiene pertanto necessario attivarsi anche in questa direzione, segnatamente nei confronti della CDPE o di Cantoni non firmatari della Convenzione, per trovare soluzioni meno penalizzanti per i nostri studenti.

In conclusione riteniamo che il problema delle abilitazioni segnalato nelle mozioni sia reale e vada affrontato con strumenti concreti ed efficaci. Ciò significa prevedere una sufficiente offerta di corsi abilitativi o, quantomeno, trovare soluzioni alternative che permettano a docenti locali di esercitare la professione anche se non ancora in possesso dell'abilitazione. Al riguardo possono valere le proposte contenute nel parallelo rapporto del collega Franscella o altre misure adeguate che il Dipartimento è invitato a individuare in tempi brevi. Appare d'altro canto indispensabile pianificare adeguatamente le future necessità di docenti adeguando di conseguenza il numero delle ammissioni ai corsi d'abilitazione mantenendo un sufficiente margine di riserva, in modo da assicurare la copertura dell'intero fabbisogno in tutte le materie mediante docenti locali e senza necessità di far capo a insegnanti esteri.

Per quanto riguarda le ulteriori proposte della mozione Ricciardi, nonostante il lungo tempo trascorso, va riconosciuta la loro fondatezza, dimostrata anche dal fatto che il DECS, purtroppo solo negli ultimi anni, ha ripreso uno dopo l'altro gli aspetti segnalati aumentando l'attrattiva della professione non solo nei confronti di docenti esteri. A buona parte delle richieste è quindi già stato dato un seguito: è auspicabile che anche quelle non ancora attuate, ma in via d'attuazione, possano trovare uno sbocco concreto, a tutto vantaggio dell'identità della professione e della qualità dell'insegnamento nelle nostre scuole.

Con queste considerazioni porto l'adesione del gruppo PPD+GG al rapporto commissionale.

CAVALLI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Il tema in oggetto è gemello del precedente, al punto che si sarebbero tranquillamente potuti accorpate senza nulla perdere. Mi limito perciò a qualche breve considerazione aggiuntiva.

Il relatore si rifà in più occasioni a una sua interrogazione dell'ottobre 2010 inerente al ricambio generazionale dei docenti. A tal proposito va precisato che sul tema esistono parecchi riferimenti. Io stesso nel 2008 avevo presentato un'interrogazione⁷. Anche il sindacato VPOD, ha segnalato in più occasioni il problema del crescente fabbisogno di nuovi insegnanti e dell'attrattività della professione. Del resto anche la mozione Ricciardi, essendo trasversale, ha una matrice sindacale.

Il messaggio del Consiglio di Stato sulla mozione appare esauriente: le richieste in essa contenute sono sostanzialmente evase. Fatico per contro a capire la raccomandazione del rapporto secondo cui «*la mozione sia accolta ai sensi dei considerandi*».

Per quanto attiene alla mozione Savoia, che riguarda le abilitazioni per le scuole medie superiori, come si già è detto, il DFA non può certo istituire corsi di abilitazione ogni anno e per ogni materia. Il Consigliere di Stato ha del resto già illustrato nel tema precedente i possibili rimedi ammettendo che l'optimum è comunque difficilmente raggiungibile. Quanto al DFA non sarò certo io a prenderne le difese a oltranza. Al contrario, non mi stancherò di denunciare il grave errore politico commesso nel subappaltare la formazione degli insegnanti che dovrebbe essere invece un'assoluta prerogativa statale. Pazienza se il Consigliere di Stato non la penserà forse allo stesso modo. L'errore è stato successivamente accentuato dalla chiamata di una direttrice proveniente dal Canada che anziché garantire l'eccellenza, come auspicato, ha invece messo in grave crisi l'istituto che solo ora si sta riprendendo grazie alla nuova direzione, anche se nel frattempo purtroppo non pochi docenti se ne sono andati.

Per ovviare alle molteplici difficoltà si è reso necessario istituire un gruppo di coordinamento tra il DECS e il DFA per regolare le questioni di interesse comune. Ciò dimostra che il ruolo dello Stato nella formazione degli insegnanti è fondamentale e che non avevo in fondo tutti i torti, come ora in molti mi riconoscono.

Come ricordava qualcuno, nel decennio 2000-2010 si è forse rimasti un po' troppo passivi nei riguardi delle normative emanate dalla CDPE in tema di formazione degli insegnanti. La particolare situazione del Ticino, dove si insegna in lingua italiana, avrebbe forse richiesto una maggiore fermezza e insistenza nel cercare di ottenere condizioni più favorevoli. Nemmeno il Parlamento del resto brilla per coerenza. Ricordo che in tempi non tanto lontani della vecchia Alta scuola pedagogica (ASP), il fatto che si faticasse a ottenere il riconoscimento della CDPE aveva suscitato proteste indignate, forse perché era statale. Ora che il riconoscimento è stato ottenuto a qualcuno va stretto. V'è da chiedersi a questo punto dove sia la coerenza.

Mi auguro che si giunga a intavolare con la CDPE una trattativa che contribuisca ad alleviare i problemi segnalati da più parti, non solo nei vari atti parlamentari. Ne sono convinto.

In conclusione, nel tema precedente ho constatato, come diceva Orwell, che tutti i deputati sono uguali ma ve ne sono alcuni più uguali degli altri.

⁴ [Interrogazione n. 29.08](#): *Ricambio generazionale del corpo insegnante*, Francesco Cavalli e cofirmatari, 07.02.2008.

BERTOLI M., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT - Il tema che ci occupa ricalca il precedente, in particolare in relazione alla mozione Savoia. Evito perciò di riprendere gli stessi argomenti, se non per taluni aspetti.

Il primo riguarda le abilitazioni estere plurime: in Italia – perché di questo si parla – si ottengono abilitazioni in più materie. Nell'ambito dei concorsi però, come ho già ribadito, un conto è possedere i requisiti per candidarsi e un altro conto è essere assunti. Il numero degli assunti infatti si rivela estremamente basso rispetto al numero dei candidati e diventa praticamente nullo nelle seconde, terze, quarte abilitazioni e oltre. Anche i candidati esteri si candidano prevalentemente per la loro materia principale, consapevoli di avere poche probabilità con quella e di non averne praticamente nessuna con le altre. Formalmente esiste l'abilitazione plurima, riconosciuta dalla CDPE con una certa leggerezza. Per contrastare questa tendenza siamo intervenuti presso il Segretariato generale della CDPE senza ottenere però alcun riscontro. Nella pratica però le seconde, terze, quarte e oltre abilitazioni non danno luogo ad assunzioni analogamente, come ho già detto, a quanto avviene già per le prime.

In materia di abilitazioni inoltre è importante distinguere i diversi livelli. Esiste l'abilitazione per diventare docente di scuola elementare o scuola dell'infanzia (bachelor al DFA), che si ottiene frequentando a tempo pieno un corso triennale dopo la maturità. Attualmente per accedervi è stabilito un numero controllato che si sta peraltro cercando di estendere per evitare di ritrovarsi in una situazione di emergenza per la carenza di docenti. Al momento attuale non siamo in emergenza, ma non disponiamo neppure di riserve. Il problema è riuscire a determinare in che misura abbassare l'asticella dei candidati per poterli ammettere. Dalle informazioni rilasciate dal DFA infatti un certo numero di candidati ammessi che si posizionano nel fondo della graduatoria presenta durante il percorso formativo problemi tali da non riuscire a conseguire il diploma di docente e non si rende quindi disponibile sul mercato. Serve dunque a poco spalancare le porte a tutti se se ne perde poi una parte durante la formazione. È un tema da non sottovalutare e che va considerato con attenzione.

Per quanto riguarda invece quelle che sono abitualmente chiamate abilitazioni, cioè i percorsi materia per materia per il settore medio e medio superiore, mi riferisco alla tabella consegnata per la discussione precedente che mostra come nel settore medio si apra ogni anno a tutte le materie, escluse quelle dove il fabbisogno è esiguo o addirittura inesistente, e che anche nel settore medio superiore accade più o meno la stessa cosa. Disponiamo di una sufficiente riserva o, perlomeno, cerchiamo di bilanciare abilitandi, abilitati e assunti. Non dimentichiamo infatti che siamo anche confrontati con le proteste degli abilitati non assunti. Ci sono infatti candidati partecipanti al concorso che pur essendo in regola con l'abilitazione non sono assunti avendo dato cattiva prova all'esame davanti alla commissione preposta.

Dove è possibile cerchiamo di garantire qualche riserva anche se restano comunque materie dove non è possibile farlo per mancanza di sufficienti candidati all'abilitazione che pure si svolge tutti gli anni. Accade in matematica e nelle lingue senza che lo si debba attribuire a un problema di assunzione, di apertura o di chiusura dell'abilitazione né di alcunché. Mancano semplicemente candidature per diventare insegnanti: per la matematica, ad esempio, apriremo le candidature agli ingegneri SUP e per le lingue seconde vedremo di trovare qualche altro percorso alternativo. Gli sforzi compiuti mirano dunque a cercare di combinare al meglio fabbisogno, abilitazione, qualità e assunzioni docenti, se possibile, naturalmente, residenti.

Se la mozione Ricciardi è invece rimasta per anni nei cassetti me ne assumo la colpa per un quinto di quel periodo mentre per gli altri dieci anni rinvio la responsabilità ad altri. Suppongo che per un decennio ci fosse poco da dire visto che tutto quanto richiesto non veniva messo in pratica e si andava piuttosto in senso contrario.

Nel corso degli anni abbiamo cercato di dare impulsi positivi abolendo le penalità iniziali, migliorando la situazione dei docenti delle scuole comunali, introducendo il parallelo alla professione per l'abilitazione al DFA, preparando la riforma dell'aggiornamento docenti – che è tuttora ferma in Governo da prima di Natale e che spero possa giungere presto in quest'aula – e c'è il tema più ostico e difficile, soprattutto in termini di risorse, e molto importante della rivalutazione salariale che affronteremo a tempo debito e che necessita comprensibilmente di risorse non indifferenti. Nel frattempo è stata risolta adeguatamente la questione pensionistica, pure sollevata da Ricciardi.

In conclusione, tengo a sottolineare che sin dall'inizio del mio mandato ho assunto l'impegno di rispondere agli atti parlamentari in attesa di risposta. Ne avevo ereditato un certo pacchetto a cui abbiamo cercato di dare risposta seppur senza comprensibilmente riuscire a soddisfare tutti. Ritengo sia un dovere del Governo rispondere agli atti parlamentari.

Fra questi alcuni pongono dei quesiti non facili. In questi casi preferisco evitare le risposte evasive e superficiali e riservare più tempo per giungere a una risposta compiuta e approfondita in merito. Le risposte incomplete non sono utili al Governo e non favoriscono la serietà del dibattito parlamentare.

PAGANI L., RELATORE - Intervengo brevemente per alcune puntualizzazioni. Il fatto che il collega Cavalli abbia inoltrato un'interrogazione in questo senso già nel 2008 non fa nient'altro che dimostrare l'ulteriore gravità della situazione intervenuta nel frattempo. Anziché attendere il 2013 per conferire un mandato in tal senso si sarebbe infatti dovuto intervenire già a quel momento con una pianificazione chiara e precisa.

Per quanto riguarda le conclusioni del rapporto commissionale che recitano «*la mozione è accolta ai sensi dei considerandi*» rinvio ai considerandi stessi che prevedono sufficienti corsi di abilitazione o la ricerca di soluzioni alternative, come ad esempio quelle contenute nel rapporto del collega Franscella o altre che il Consiglio di Stato è invitato a proporre.

Il collega Cavalli, come sua abitudine, non ha inoltre mancato di criticare il DFA. Il vero problema però, caro collega, non è il DFA che forma un numero insufficiente di docenti ma piuttosto il fatto di doversi attenere ai limiti concessi dal mandato di prestazione senza potersi spingere oltre le risorse che gli sono concesse per la formazione dei docenti.

Riguardo alle affermazioni del Consigliere di Stato in merito all'accesso al DFA non si tratta certo di aprire le porte a tutti coloro che si annunciano ma piuttosto di ammettere un numero sufficiente di studenti.

Dalle tabelle contenute nelle risposte alle mie interrogazioni noto ad esempio che per la formazione master della scuola media nell'anno 2012-2013, dei 213 iscritti ne sono stati ammessi 82; una situazione che è decisamente peggiorata nell'anno 2013-2014 dove su 309 iscritti ne sono stati ammessi 86.

CAVALLI F. - Non ho criticato il DFA, collega Pagani, ma la decisione del 2009 di subappaltare la formazione dei docenti. Ho peraltro anche detto che il DFA dopo il disastro iniziale sembra ora recuperare la fiducia degli studenti e dei docenti. Più che una critica

direi che è una lode all'attuale DFA anche se, naturalmente, indietro purtroppo non si torna.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto della Commissione speciale scolastica sono accolte con 1 astensione.

Le mozioni sono pertanto accolte.

4. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 28 GENNAIO 2013 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA FAUSTO BERETTA-PICCOLI PER IL GRUPPO DEI VERDI PER INSERIRE NELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE (LOC) L'OBBLIGO DEI MUNICIPI DI SOTTOPORRE AI RISPETTIVI CONSIGLI COMUNALI FINANZIAMENTI PER CAMPAGNE RELATIVE A REFERENDUM O INIZIATIVE POPOLARI

Rapporto del 15 gennaio 2014

Ai sensi dell'art. 69c della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: si chiede al Parlamento di accogliere parzialmente l'iniziativa invitando il Consiglio di Stato a presentare una proposta di modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici che preveda l'obbligo, per l'ente pubblico, di rendere tempestivamente pubblici eventuali finanziamenti a campagne di voto.

È aperta la discussione.

BERETTA-PICCOLI F. - L'iniziativa in oggetto è stata presentata immediatamente dopo la votazione sullo svincolo di via Tatti a Bellinzona. In quell'occasione infatti i Comuni avevano promosso e sovvenzionato una campagna informativa senza richiederne precedentemente l'avallo ai rispettivi Consigli comunali. Sono fatti noti che non è il caso di riproporre.

Personalmente sono molto soddisfatto del risultato ottenuto che, devo ammettere, era per me insperato. Le conclusioni del rapporto commissionale sono incoraggianti. Naturalmente avrei preferito vedere accolta pienamente la mia richiesta ma accetto con realismo la scelta della maggioranza dei commissari che consente comunque un certo controllo. Sarà la pratica in seguito a dimostrare se si renderanno necessarie ulteriori misure.

BADARACCO R., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - L'iniziativa in oggetto pone nel nostro Stato di diritto la questione fondamentale del principio della trasparenza degli enti pubblici in genere e, in particolare, dei finanziamenti pubblici a favore di campagne relative a referendum o iniziative popolari. Il motivo è presto detto: i cittadini

hanno il sacrosanto diritto di conoscere l'esatto utilizzo dei soldi che essi versano all'ente pubblico mediante le imposte. È giusto quindi che essi sappiano se in una determinata votazione un Comune sostenga o meno finanziariamente una posizione piuttosto di un'altra. A tal proposito va detto che nel passato in alcuni Comuni è mancata la necessaria trasparenza nel comunicare gli importi dei finanziamenti erogati con la diretta conseguenza di generare l'iniziativa di cui oggi discutiamo. D'ora innanzi, come dovere generale, tali enti dovrebbero essere tenuti a comunicare le somme stanziare per votazioni anche senza disporre di una base legale. Di norma il principio auspicabile, suffragato pure dalla giurisprudenza del Tribunale federale (TF), è quello dell'esclusione di un intervento di un Comune in una campagna elettorale. L'eccezione è invece quella dei motivi pertinenti, come ad esempio l'essere direttamente toccati e coinvolti in un problema locale che potrebbe avere conseguenze concrete sulla vita dei Comuni (come è stato, per esempio, il caso per la votazione citata dal collega Beretta-Piccoli). In questo caso diventa addirittura auspicabile che un Esecutivo informi correttamente la propria popolazione e investa, se necessario, alcune risorse per far conoscere meglio la propria posizione. Preciso "qualche soldo", e non certo fondi o risorse spropositate. Al riguardo ogni decisione del Comune dovrebbe fondarsi su alcuni principi: la cautela, nel senso di senso di prudenza nel finanziare campagne e un'informazione corretta e oggettiva. Più trasparenza dovrebbe però sussistere anche nel finanziamento dei Comuni ad associazioni private e a enti. Appare invece una soluzione eccessiva la richiesta di sottoporre un'eventuale decisione di finanziamento alla competenza del Legislativo. Prima di tutto perché i regolamenti comunali vigenti spesso prevedono deleghe agli Esecutivi per spese non preventivate che variano dai 15 ai 100 mila franchi regolamentando in tal modo sufficientemente la materia. Conformemente al principio dell'autonomia comunale, per delirio di ipotesi, ogni Comune potrebbe risolvere la questione localmente, immettendo nel suo regolamento il divieto per l'Esecutivo di effettuare spese correnti non preventivate per votazioni popolari. Per concludere riteniamo che il fatto di rendere pubblici, al momento del voto, i finanziamenti di un ente pubblico a favore di campagne pubbliche sia segno della volontà di una maggiore trasparenza nei rapporti fra il cittadino e lo Stato, contribuendo a creare maggiore fiducia nelle istituzioni oltre che offrire all'elettore la possibilità di formarsi in tutta tranquillità la propria opinione. Sottoporre invece ogni finanziamento, anche quello di poche migliaia di franchi, alla decisione di un Legislativo rappresenta un eccesso di trasparenza che per i tempi imposti dalle votazioni e a causa delle inevitabili strumentalizzazioni che potrebbero sorgere in un consesso così ampio come un Consiglio comunale, sposterebbero addirittura l'attenzione dell'opinione pubblica su altri temi o su discussioni politiche o partitiche con il rischio di influenzare il voto in maniera scorretta. Il rischio sarebbe quello di imbavagliare i Comuni e di porre limiti coercitivi al loro diritto di informare e di esporre le proprie ragioni. Fondandosi sulle suddette argomentazioni il gruppo PLR aderisce al rapporto della Commissione della legislazione.

SEITZ G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Ringrazio il collega Fausto Beretta-Piccoli che ha avuto il merito di sollevare un problema reale che spero il Consiglio di Stato vorrà affrontare. Personalmente ho vissuto una situazione simile, assai negativa, in occasione della votazione popolare sulla nuova galleria Bioggio-Ponte Tresa. Anche per questa esperienza, il mio gruppo sosterrà compatto il rapporto di maggioranza. Il mio amico Eros Ratti, esimio esperto in materia amministrativa comunale, già capo dell'Ispettorato dei Comuni (ora Sezione enti locali), ha dedicato diversi volumi al tema del

Comune a cui mi sono riferito al momento di inoltrare ricorso al TF. A pag. 602 del volume "Il Comune", scostandosi in parte da quanto affermato dal collega Badaracco e anche dal rapporto commissionale, egli scrive *«L'eventuale propaganda fatta dal Municipio a favore o addirittura contro il quesito sottoposto in votazione popolare – oltre a creare confusione nell'elettorato – può rivestire un non celato carattere politico e di parte, assolutamente da evitare, in quanto palesemente contrastante con le funzioni costituzionali e legali di un organo esecutivo. Funzioni che devono poter escludere, tra l'altro, ogni o qualsiasi possibilità di far capo, per tale eventuale propaganda, ai mezzi del pubblico denaro (stampa di circolari, manifesti, eccetera); mezzi che come tutti sanno, devono servire precipuamente al raggiungimento del bene comune secondo le indicazioni del popolo sovrano. La propaganda semmai, così come intesa nell'accezione popolare del termine, deve rimanere prerogativa dei partiti, dei gruppi politici o dei comitati appositamente costituiti sotto il cui patronato deve svolgersi ogni azione in favore o contro il quesito posto in votazione»*.

A questo punto mi pare chiaro che in questa materia qualche cosa non funziona. Ho vissuto personalmente una situazione analoga nell'Esecutivo cui appartengo, quando la spesa prevista per la campagna contro la circonvallazione del basso Malcantone lievitò da cinque a 50 mila franchi. Si noti che si trattava di un'iniziativa suffragata da 11'600 firme, peraltro sostenuta da Giuliano Bignasca, e non di un referendum. Allora ero determinato a inoltrare ricorso al TF proprio sull'illegittimità del finanziamento. Come nel caso di via Tatti a Bellinzona, è illegittimo utilizzare i soldi di tutti per sostenere una tesi di parte.

Invito pertanto il Consiglio di Stato a definire chiaramente i rispettivi diritti e doveri. Il Tribunale amministrativo prima di pronunciarsi attende di conoscere l'esito del ricorso al TF relativo al comparto di via Tatti a Bellinzona. Al momento attuale c'è dunque incertezza su che cosa può e non può fare il Comune con i soldi pubblici.

La Lega dei ticinesi sosterrà il rapporto di maggioranza convinta che sia giunto il momento di definire in modo chiaro e netto le modalità d'uso dei soldi dei contribuenti.

CEREGHETTI B., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Inizio l'intervento prendendo spunto dal rapporto commissionale che giudico esaustivo, ragionevole e pacato. Come abbiamo sentito, quando si tratta di formare una convinzione nell'opinione pubblica l'intervento finanziario delle istituzioni diventa delicato. Malgrado i dettati costituzionali, la giurisprudenza, la legge, il regolamento di applicazione della legge organica comunale, le circolari dipartimentali, rimane sempre qualcosa che genera perplessità anche in questo emiciclo. All'inizio ero anch'io piuttosto favorevole allo spirito dell'iniziativa, ritenendo che se è giusto, da una parte, consentire all'autorità di esprimersi esponendo la propria opinione, dall'altra bisogna però evitare che lo faccia in termini finanziari. È una posizione che si scontra con la copiosa giurisprudenza del TF al riguardo e che aiuta a formarsi un'opinione. Come rileva opportunamente il rapporto commissionale la situazione odierna, assai poco soddisfacente, legittima un intervento, seppure parziale, in direzione dell'atto parlamentare presentato. È un atto parlamentare che, occorre riconoscerlo, è scaturito da nobili e democratici intenti ed è stato difeso con grande pacatezza e signorilità dall'iniziativista sia all'interno della Commissione della gestione e delle finanze sia nel suo intervento di poco fa alla tribuna. Una maggiore trasparenza in questo settore come indicato nelle conclusioni del rapporto commissionale si rivela quindi opportuna e auspicabile nell'interesse di tutti.

Porto pertanto l'adesione del partito socialista alle conclusioni del rapporto commissionale.

GYSIN G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO VERDI - L'atto parlamentare in discussione, lo ha ricordato il collega Beretta-Piccoli, è nato in seguito all'avvenuto finanziamento occulto di una campagna politica. Più precisamente, quella sul semisvincolo di Bellinzona, in cui tra Comuni e Commissione regionale dei trasporti sono stati investiti ben 100 mila franchi, che non appartenevano ovviamente a chi in gran segreto ha stanziato il credito bensì ai contribuenti. Dei finanziamenti che hanno molto probabilmente violato – lo stabilirà il tribunale – il principio della trasparenza. Sia i Comuni sia la Commissione regionale dei trasporti hanno infatti ammesso l'avvenuto sostegno finanziario solo dopo ripetuta sollecitazione da parte dei referendisti. Se il finanziamento nell'ambito della votazione sul semisvincolo fu legittimo o meno spetterà al TF stabilirlo. Per ora al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo, a dimostrazione, casomai ce ne fosse bisogno, che la questione sollevata nell'atto parlamentare è tutt'altro che banale e campata in aria. Al di là della questione specifica che ha dato spunto alla nascita dell'iniziativa, si pone in generale anche una questione di principio: è giusto che gli enti pubblici partecipino finanziariamente alle campagne politiche, investendo i soldi dei contribuenti? In caso affermativo, a chi spetta la competenza di stanziare i crediti? Inoltre, trattandosi di un ente pubblico, non sarebbe più che opportuno che questi finanziamenti avvenissero in piena trasparenza e in maniera il più possibile democratica? Sono questioni tutt'altro che secondarie, visto che, come ci illustra il rapporto del collega Agustoni, anche il TF si è già dovuto chinare in passato sul tema. È evidente che in almeno un'occasione alcuni enti pubblici ticinesi non hanno seguito quanto sentenziato dal TF. È giusto quindi che il Gran Consiglio si occupi di questa delicata e importante questione, soprattutto perché stiamo parlando di meccanismi che in un modo o nell'altro influenzano l'esito delle votazioni. A maggior ragione quando il risultato è tirato, come lo è stato nel caso del semisvincolo con soli 1300 voti di scarto, e non è per nulla escluso che un finanziamento di 100 mila franchi possa fare la differenza tra un sì e un no. Circa i finanziamenti pubblici delle campagne politiche deve quindi essere reso maggiormente chiaro ai Comuni e agli enti pubblici che cosa è lecito e che cosa invece non lo è. La soluzione proposta nel rapporto della Commissione della legislazione va certamente nella giusta direzione, riconoscendo il problema e proponendo di iscrivere quanto sancito dal TF, in particolare la necessità di massima trasparenza, anche sul piano legislativo cantonale. Ciò spiega la mia firma sul rapporto commissionale. La mia riserva si spiega invece col fatto che la soluzione proposta è purtroppo solo parziale. Avrei preferito che la Commissione avesse agito con più coraggio, e avesse demandato ai Consigli comunali la competenza di stanziare crediti per le campagne politiche. Questo non per una mancanza di trasparenza nei confronti dei Municipi, ma, come già ribadito in precedenza, per offrire una migliore base democratica alle decisioni in un ambito molto delicato come questo. Il gruppo dei Verdi sosterrà quindi il rapporto del collega Agustoni, riservandosi in futuro, una volta conosciuta la sentenza del TF e appurata l'efficacia o meno della soluzione proposta oggi, di chiedere un ulteriore giro di vite.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - La discussione odierna ha messo in evidenza due aspetti: da una parte la sensibilità del tema relativo all'intervento di un ente pubblico coinvolto in una decisione sottomessa al giudizio popolare, dall'altra le modalità di ammissione dell'eventuale intervento. Sono due aspetti delicati che alcuni anni or sono sono stati anche tematizzati sul piano federale da un'iniziativa dell'UDC contro l'intervento in maniera diretta della Confederazione nelle campagne referendarie o su iniziative popolari. È un tema sentito anche nella nostra

piccola realtà comunale e cantonale, come ben dimostrano gli esempi citati dall'iniziativista stesso Fausto Beretta-Piccoli e dal deputato Seitz.

Il deputato Beretta-Piccoli si è detto commosso nel vedere accolta dalla Commissione la sua iniziativa. Il rapporto commissionale affronta diversi aspetti interessanti e delicati del tema che spaziano dall'obbligo di trasparenza citato da Roberto Badaracco alla difficoltà di tracciare una linea di confine menzionata da Giancarlo Seitz, alla necessità di dover fare chiarezza e trasparenza auspicata da Bruno Cereghetti fino alle questioni di principio poste da Greta Gysin. Vi è dunque una serie di elementi da affrontare che dovrebbero interessare tutti gli enti pubblici e non solo i Comuni. Penso in particolare ai Consorzi ma anche eventualmente ai Patriziati che potrebbero essere coinvolti e toccati direttamente. Se tra qualche decennio il Gran Consiglio dovesse mettere mano in maniera forte alla revisione della legge sulla perequazione intercomunale [LPI; RL 2.1.2.3] si creerebbero due fronti ben distinti: da una parte i Comuni paganti e dall'altra i Comuni beneficiari. Non sarà da sottovalutare il caso in cui i Comuni paganti si troveranno a sostenere finanziariamente i Comuni beneficiari in occasione di una determinata campagna in vista di una precisa scelta dove tuttavia il dibattito pubblico deve mantenere la sua centralità. Il Consiglio di Stato si mostra dunque propenso ad accogliere gli intenti espressi dall'iniziativa con l'accoglimento parziale della stessa riservandosi d'altra parte il diritto di estendere il concetto anche ad altri enti pubblici presenti sul territorio ticinese.

AGUSTONI M., RELATORE - Vista l'unanimità di adesioni al rapporto commissionale mi limito ad aggiungere qualche puntualizzazione agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

Il collega Seitz, riferendosi all'ipotesi di intervento di un Municipio nel caso di un referendum indetto a livello comunale a seguito di una decisione adottata dal Consiglio comunale, ha citato un passaggio tratto dal volume "Il Comune" di Eros Ratti - una sorta di Bibbia degli amministratori comunali .

Come ho ricordato nel rapporto commissionale, in questo caso la giurisprudenza del TF si mostra particolarmente severa. Il Municipio infatti, in caso di votazione in merito a una decisione adottata dai suoi organi, deve rimanere quanto più possibile neutro e attenersi unicamente a un'informazione di tipo oggettivo come fa, ad esempio, il Consiglio di Stato al momento delle votazioni di tipo cantonale inviando un opuscolo in cui figurano le opinioni dei favorevoli e dei contrari unitamente a quelle di Consiglio di Stato e Gran Consiglio. Diverso è il caso di un Comune che interviene in una votazione di livello superiore che deriva da una decisione del Gran Consiglio o, a un livello ancora superiore, dell'Assemblea federale, com'è il caso sollevato dal collega Beretta-Piccoli nella sua iniziativa. In questo caso, come ho scritto nel rapporto, il TF afferma che *«se un Comune interviene in una votazione cantonale che tocca il Comune in modo diretto e in maniera più intensa rispetto agli altri Comuni, l'intervento del Comune è senz'altro ammissibile e non configura alcuna violazione del diritto di voto dei cittadini»*.

Il TF aggiunge inoltre che in questi casi il diritto dei cittadini a essere informati sull'oggetto in votazione comprende anche quello di ricevere l'opinione dei Comuni più direttamente coinvolti, tanto più che il Comune, nel caso specifico il Municipio, non ha la possibilità di redigere un messaggio in merito a una votazione cantonale. Nel caso quindi in cui il Comune interviene in una votazione cantonale, il Municipio può utilizzare tutti i mezzi di informazione all'opinione pubblica generalmente utilizzati da favorevoli e contrari quali la cartellonistica, le inserzioni nei giornali, eccetera attenendosi però al principio di rappresentare gli interessi comunali in modo oggettivo e obiettivo. Il Municipio deve quindi

limitarsi a difendere con cautela il suo punto di vista senza lasciarsi andare a slogan roboanti o a manifeste esagerazioni.

La collega Greta Gysin ha sottolineato che si sta comunque compiendo un passo nella giusta direzione benché si sarebbe potuto osare di più. A tal proposito mi limito a ribadire alcuni tra i principali argomenti che ci hanno spinto a ritenere non del tutto giustificata una delle richieste dell'iniziativa presentata dal collega Beretta-Piccoli, ossia quella di trasferire la competenza dal Municipio al Consiglio comunale.

Il primo argomento è legato ai tempi democratici di una decisione di questo tipo. Spesso, soprattutto da quando è stato introdotto il voto per corrispondenza generalizzato, le votazioni si svolgono già molto prima rispetto alla data del voto. Se si dovesse quindi introdurre l'obbligo generalizzato di passare attraverso il Consiglio comunale ne deriverebbe che il messaggio presentato dal Municipio dovrà prima passare al vaglio della commissione incaricata dell'esame e in seguito affrontare il Consiglio comunale con il rischio di non riuscire a votare il credito nei tempi utili per la votazione cantonale o federale che si prospetta, tanto più che le decisioni del Consiglio comunale sono di principio referendabili. Infatti una decisione del Consiglio comunale di accordare un credito di 500 o 1000 franchi potrebbe essere contestata trasformando il referendum su questa decisione in un referendum sul quesito principale, con la conseguenza da un lato di anticipare la discussione nel merito e dall'altro di impedire al Municipio o al Consiglio comunale di far valere la propria opinione. Nel nostro Cantone non risulta particolarmente difficile raccogliere le firme per un referendum visto che basta il 15% dei cittadini. Il 15% quindi dei cittadini che impugnasse la decisione di finanziamento bloccherebbe il finanziamento citato a scapito del restante 85% che sarebbe invece magari favorevole allo stesso.

Un altro punto che ci ha spinti a ritenere inadeguata la soluzione proposta in maniera così generalizzata è il fatto che già attualmente i Consigli comunali possono modificare i loro regolamenti comunali facendo in modo che il Municipio non abbia una delega di spesa per il sostegno a votazioni e referendum. Già oggi quindi il Consiglio comunale di qualsiasi Comune ticinese che dovesse ritenere che il suo Municipio non può spendere soldi per delle votazioni comunali potrebbe modificare il regolamento e limitare la delega per queste spese.

La soluzione da noi proposta si mostra quindi tutto sommato rispettosa del principio del federalismo e dell'autonomia comunale che lascia ai singoli Comuni la facoltà di eventualmente adottare soluzioni più costringenti rispetto al panorama attuale.

La richiesta di trasparenza che costituisce il senso stesso dell'iniziativa è però assolutamente condivisa. Senza voler entrare nel merito dei casi concreti, il fatto che un Comune finanzia una campagna di voto va immediatamente reso noto ai propri cittadini.

Ringrazio quindi il collega Beretta-Piccoli per aver portato all'attenzione del Gran Consiglio una proposta che andrà certamente nell'interesse di una formazione della volontà popolare più democratica e trasparente.

Quanto al suggerimento del Consigliere di Stato di estendere la regolamentazione, oltre ai Comuni, anche a tutti gli enti pubblici in generale ha senz'altro il mio consenso convinto. Non a caso del resto nelle conclusioni del rapporto commissionale abbiamo previsto di estendere l'obbligo all'ente pubblico in generale.

In attesa della proposta del Consiglio di Stato ribadiamo la priorità del principio della trasparenza. Di conseguenza ciò che non è consentito ai Comuni non deve essere a maggior ragione consentito ad altri enti pubblici che godono di minore legittimazione popolare.

Con queste considerazioni porto l'adesione del gruppo PPD+GG al rapporto della Commissione della legislazione.

CELIO F. - Mi complimento innanzitutto con il collega Beretta-Piccoli per aver abilmente saputo far apparire in suo favore un rapporto che gli dà fondamentalmente torto. La richiesta principale dell'iniziativa, come rivela il titolo stesso, era infatti quella di obbligare i Comuni a passare attraverso i Consigli comunali. È un obbligo che non è stato però recepito poiché, come ci ha confermato il relatore, i Municipi hanno il diritto e il dovere di difendere gli interessi del proprio Comune.

Ringrazio inoltre anche la collega Gysin per aver ricordato il legame esistente tra la proposta in oggetto e la votazione sul semisvincolo di Bellinzona, smentendo in questo modo una sua precedente accusa al sottoscritto secondo cui il legame sarebbe stato unicamente una mia personale fissazione.

Il rapporto commissionale invita ad accogliere parzialmente l'iniziativa ai sensi dei considerandi. Invito pertanto il Consiglio di Stato e chi di dovere a non dimenticare detti considerandi che del resto il relatore ci ha ricordato nel suo intervento.

BERETTA-PICCOLI F. - Ricordo al collega Celio che mi sono accontentato di usare la tecnica del rappresentante di spazzole: l'importante è mettere il piede nella porta per tenerla aperta. Mi sarò anche comportato da "uregiatt": ciò che conta è il risultato ottenuto.

GYSIN G. - Invito il collega Celio a rileggersi i verbali della Commissione della legislazione per verificare che cosa ho effettivamente affermato in quell'occasione.

Non vi troverà nulla di diverso da quanto ho affermato oggi alla tribuna: l'iniziativa è nata e ha preso spunto da fatti realmente accaduti al momento della campagna politica sul semisvincolo di Bellinzona. Ciò che nulla toglie però al suo carattere generale e al fatto che essa ponga questioni di principio.

Peccato che il collega Celio non abbia saputo cogliere né oggi in quest'aula né in Commissione l'importanza del tema e la necessità di trasparenza da parte degli enti pubblici.

CELIO F. - Non ho mai messo in dubbio la necessità di trasparenza.

Mi fa piacere che la collega abbia confermato e ribadito il legame con la campagna sul semisvincolo di Bellinzona.

SEITZ G. - D'intesa con il Dipartimento si potrebbe stabilire una cifra da dividere a metà tra il Municipio e gli iniziativaisti favorendo in tal modo un leale confronto tra le parti. È un'idea da valutare che risponde a un'esigenza di equità; occorre trovare il modo di renderla attuabile.

Aderisco pertanto con convinzione al rapporto commissionale.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione sono accolte all'unanimità.

L'iniziativa è pertanto parzialmente accolta.

5. RISPOSTE A INTERPELLANZE

Richiesta di chiarimenti sulle perizie psichiatriche

Risposta all'interpellanza presentata il 10 gennaio 2014 da Angelo Paparelli

L'interpellante si rimette al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Dopo aver raccolto le informazioni e i dati richiesti presso il Ministero pubblico, informiamo il deputato rispondendo all'interpellanza come segue.

1. *Nei procedimenti penali che prevedono l'allestimento di perizie psichiatriche, l'autorità di nomina ha a sua disposizione un elenco di nominativi ai quali affidare eventualmente la preparazione e la stesura della perizia?*

Non esiste un elenco di persone a cui il Ministero pubblico deve rivolgersi. Quale perito può infatti essere nominata «*la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali*» (art. 183 cpv. 1 del Codice di procedura penale).

Al fine di contenere i costi peritali, nel corso del 2012, per l'allestimento di perizie psichiatriche è stato concluso un accordo con il Centro universitario romando di medicina legale.

2. *L'autorità penale, di norma chiede al perito o ai periti prescelti un preventivo vincolante?*

Di regola no, anche perché in campo psichiatrico la valutazione del tempo necessario all'elaborazione della perizia non è preventivabile poiché dipende dalle risultanze delle verifiche peritali effettuate e dai successivi aggiornamenti che ne derivano. Dal profilo giuridico, il Codice di procedura penale prevede unicamente che «*il perito ha diritto a una congrua indennità*» (art. 190). Oltre ad essere la più opportuna, la soluzione adottata è pienamente conforme alla legislazione in vigore che non prevede l'obbligo di richiedere un preventivo.

3. *Quante perizie psichiatriche sono state ordinate negli ultimi cinque anni e quali costi hanno comportato?*

Le risultanze informatiche nel sistema di registrazione consentono unicamente di stabilire le spese peritali registrate nei singoli anni, che del resto si riferiscono anche a perizie ordinate negli anni precedenti.

Gli importi sono i seguenti:

2009: fr. 119'406.-; 2010: fr. 231'691.-; 2011: fr. 181'152.-; 2012: fr. 323'796.-; 2013: fr. 228'495.-.

Tali dati confermano l'evoluzione preventivata in seguito all'accordo concluso con il Centro universitario romando di medicina legale con conseguente diminuzione dei costi nel corso del 2012, sebbene non emerga dal dato suindicato visto che comprende i costi peritali relativi a mandati degli anni precedenti.

4. *Quali costi in definitiva sono stati assunti dal Cantone Ticino?*

Occorre premettere che nel caso di condanna di un imputato solvibile i costi della procedura, compresi quelli delle perizie psichiatriche, sono di regola posti a suo carico. Ricostruire sull'arco degli ultimi cinque anni la quota degli importi indicati nella risposta precedente che sono stati addossati a una parte oppure recuperati successivamente, costituisce un onere amministrativo sproporzionato. Le diverse autorità coinvolte dovrebbero infatti riprendere ogni singolo incarto esaminandone in particolare la relativa distinta spese, i costi stabiliti con la condanna e la loro ripartizione nonché i successivi eventuali rimborsi. Inoltre, con particolare riferimento ai casi più recenti, la procedura penale potrebbe non essersi ancora conclusa e gli importi anticipati dallo Stato non essere pertanto ancora stati addossati all'imputato, come nel caso di un ricorso in appello.

Si rileva infine che il Consiglio di Stato aveva già fornito questi dati, aggiornati al mese di novembre 2012, in una lettera datata 5 dicembre 2012 alla Commissione della gestione e delle finanze relativa alle domande poste dal gruppo parlamentare PPD+GG nell'ambito dell'esame del messaggio sui conti preventivi 2013. Nel documento si era sottolineato che, in seguito a una collaborazione intervenuta con il Centro universitario romando di medicina legale di Ginevra, sono stati attribuiti allo stesso diversi mandati con «*costi nettamente inferiori rispetto a quelli di mandati retribuiti nel 2012 a liberi professionisti e con le massime garanzie dal profilo della qualità scientifica della psichiatria forense*».

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

6. **CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO**

Alle ore 17:05 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Alessandro Del Bufalo
Il Segretario generale, Gionata P. Buzzini

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per la modifica dell'art. 32 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2011

del 18 febbraio 2014

Premessa

La Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) stabilisce, all'art. 32, che il committente deve aggiudicare la commessa tenuto conto della valutazione di diversi criteri e meglio: il prezzo, l'economicità, i termini di esecuzione, la qualità, i costi di servizio, il servizio alla clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

Eccone il testo fedelmente riportato:

Art. 32 - Aggiudicazione

¹*Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.*

²*I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.*

³*Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.*

Da alcuni anni l'Amministrazione cantonale, in rispetto alle raccomandazioni del Centro di consulenze per le commesse pubbliche (CeCo), bandisce dei concorsi ove tra i criteri di aggiudicazione viene attribuito un punteggio in funzione della valutazione dell'**attendibilità del prezzo**. I riscontri di questa prassi sono stati positivi sia per il committente, sia per gli esecutori.

I cofirmatari del presente atto parlamentare reputano molto importante l'aspetto dell'attendibilità del prezzo che raramente viene introdotto nei bandi di concorso di Enti pubblici. Per questa ragione si chiede di introdurre in modo esplicito questo criterio di valutazione nell'articolo di legge in rassegna.

Attualmente, nel regolamento di applicazione, all'art. 53, viene stabilito che la ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%. Per valutare l'attendibilità del prezzo viene utilizzata una formula matematica detta "curva di Gauss" che considera la media degli importi offerti eventualmente ponderata con il preventivo del committente. Ai fini dell'aggiudicazione il valore di ponderazione del criterio "Attendibilità del prezzo" varia di regola dal 20% al 30%.

In questa sede non entriamo nei dettagli tecnico/matematici ma ci limitiamo a sostenere che la legge deve definire parametri valutabili in modo oggettivo ed evitare una corsa al ribasso dei prezzi che, sembra un paradosso, ma non concorre ad assicurare qualità non solo immediata ma anche e soprattutto nel tempo dell'opera che si deve realizzare.

Quest'ultimo aspetto, la corsa al ribasso, sta diventando di estrema attualità, ahinoi anche da parte di aziende serie, in quanto le riserve di lavoro nel settore privato stanno gradatamente diminuendo a causa della sempre più massiccia presenza di aziende estere sul nostro territorio (padroncini).

L'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere con questo atto parlamentare è quello di promuovere un'efficace concorrenza fra gli offerenti e l'uso parsimonioso delle risorse finanziarie dell'ente pubblico.

A riprova della validità di quanto esposto sopra esistono diverse sentenze del Tribunale cantonale amministrativo. Della n. 52.2007.378 del 26 novembre 2007 riportiamo il motivo del ricorso e la considerazione del Tribunale che ha portato a respingere lo stesso:

- *Contro il bando in questione la ditta XX insorge davanti al Tribunale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta in particolare il criterio dell'attendibilità dei prezzi sopra illustrato, asserendo che lederebbe la promozione di un'efficace concorrenza fra gli offerenti e l'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.*
- *Considerando 3.1. Il criterio dell'attendibilità dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello costituito dai criteri qualitativi, alla corsa al prezzo più basso. Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili. È invero noto che il risparmio conseguito dal committente sul prezzo particolarmente vantaggioso finisce spesso per tradursi in una maggior spesa. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di prevenire simili distorsioni del mercato delle commesse pubbliche, sottoponendo preventivamente a verifica la qualità dell'offerta per rapporto al prezzo. Questo particolare criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo di riferimento può scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno allestito dal committente oppure dalla media delle offerte inoltrate sommate al preventivo interno del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo scopo di conferirgli maggior peso.*

Con la presente iniziativa si intende quindi rendere obbligatoria per tutti gli appalti pubblici l'applicazione del criterio che tenga conto dell'attendibilità del prezzo per la delibera della commessa.

Visto quanto precede si propone di modificare l'art. 32 nel seguente modo:

Art. 32 - Aggiudicazione

¹*Il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di*

servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico.

²*I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza, **accompagnati anche dalla singola ponderazione percentuale, rispetto al totale.***

³*Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente **dei criteri del prezzo e della valutazione della sua attendibilità.***

⁴*Ad eccezione delle commesse per la fornitura di beni ampiamente standardizzati si dovrà indicare, oltre al prezzo, la valutazione dell'attendibilità del prezzo e almeno un altro criterio di aggiudicazione.*

⁵*La ponderazione di un singolo criterio non deve superare il 50%.*

L'auspicato accoglimento della modifica proposta comporterà la conseguente modifica del relativo regolamento di applicazione.

I sottoscritti deputati invitano pertanto il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio ad approvare le modifiche proposte.

Paolo Pagnamenta
Badasci - Guidicelli - Lurati S. - Orsi

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari per la modifica dell'art. 4 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

del 18 febbraio 2014

Premessa

L'evoluzione della metodologia di lavoro nel ramo dell'edilizia, che ha inevitabilmente portato a una progressiva specializzazione, ha spinto a inizio di questa legislatura i deputati Saverio Lurati, Gianni Guidicelli, Michele Barra e Paolo Pagnamenta a proporre una serie di modifiche della *Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore* (LEPIC), ora chiamata *Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione* (LEPICOSC) con l'intento di meglio disciplinare questo importante settore della costruzione onde evitare che operino persone ed aziende che non dispongono delle necessarie qualifiche, o peggio ancora, che

sono irrispettosi delle vigenti leggi e regolamenti in materia. Il 23 settembre 2013 il Gran Consiglio aveva poi accettato dette modifiche all'unanimità.

La situazione in questo settore, per quanto meglio disciplinata con le suddette modifiche legislative apportate, si è ulteriormente, in questi ultimi tempi, aggravata con l'incremento esponenziale della presenza delle cosiddette imprese provenienti dall'estero, meglio identificabili con l'appellativo dei "padroncini".

A seguito di ciò è stata presentata il 5 novembre 2012 un'ulteriore iniziativa parlamentare elaborata, sottoscritta dagli stessi parlamentari Saverio Lurati, Gianni Guidicelli, Michele Barra e Paolo Pagnamenta, finalizzata a regolamentare il settore artigianale con l'introduzione di una nuova legge, denominata "*Legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale*" intesa ad introdurre un albo che raccolga tutte le aziende professionalmente impegnate in questo specifico settore dell'edilizia.

Una legge, questa, fortemente auspicata da più di dieci associazioni artigianali del ramo dell'edilizia e oggi più che mai necessaria. Visto il fenomeno dell'andirivieni di padroncini su suolo elvetico, che intaccano e disturbano il mercato e l'occupazione locale, l'introduzione a brevissimo termine di questo provvedimento appare oggi di estrema e primaria urgenza.

Disciplinata l'attività del settore dell'edilizia rimane ora l'attività di controllo.

Una prima verifica può essere svolta dal committente che, grazie all'albo, potrà verificare se le ditte alle quali intende deliberare i lavori rispettano la legislazione in vigore (legge edilizia, legge di protezione dell'ambiente, norme a tutela della sicurezza sul lavoro, contratti collettivi di lavoro, il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, LAINF, ecc.).

Un secondo controllo deve essere svolto dai vari enti preposti a questo scopo.

Uffici tecnici comunali, Polizia comunale e cantonale, Associazione interprofessionale di controllo (AIC), Commissione Paritetica Cantonale (CPC) e SUVA devono coordinarsi in modo da rendere più incisivi i controlli. A tal proposito si rimanda alla mozione del 17 giugno 2013 del collega Guidicelli "Maggior coordinamento o organo unico nell'ambito del controllo del lavoro distaccato".

Con la presente iniziativa si intende quindi introdurre nella vigente Legge edilizia cantonale un'aggiunta all'art. 4 per rendere più trasparente e diretto, agli occhi di tutti, l'accesso all'informazione circa la ragione sociale delle ditte e dei professionisti che operano nei cantieri.

La lista, prodotta compilando un formulario uguale per tutti i comuni, potrà essere depositata presso l'ufficio tecnico, pubblicata sul sito del comune o addirittura esposta all'entrata del cantiere.

Testo attuale della Legge edilizia cantonale:

Art. 4

¹*La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.*

²*I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA.*

³*Il regolamento stabilisce l'elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell'inizio dei*

lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell'ingegnere responsabile dei calcoli statici.

⁴Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all'albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l'iscrizione all'albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.

Testo con la proposta di aggiunta:

Art. 4

¹La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.

²I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA.

³Il regolamento stabilisce l'elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell'inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell'ingegnere responsabile dei calcoli statici.

⁴Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all'albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l'iscrizione all'albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.

⁵Il committente deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, con il numero di iscrizione all'albo OTIA, e la lista delle ditte operanti.

Con il paragrafo aggiuntivo si potrà disporre di uno strumento di controllo, accessibile a chi ne dimostri interesse, circa la presenza e provenienza di tutte le ditte artigianali a cui sono state appaltate opere sul cantiere interessato. Questo strumento avrà valenza sia per i controlli di idoneità tecnica che, e non da ultimo, fiscali. Committenti, progettisti e direttori dei lavori saranno in tal modo maggiormente responsabilizzati.

Inoltre, sempre nell'intento di assicurare maggiore visibilità e trasparenza nelle procedure, nell'avviso di pubblicazione all'albo comunale della domanda di costruzione dovrebbe figurare anche il nome del progettista, che attualmente non figura. Ciò è importante per l'utente che legge l'avviso e da esso può già a priori verificare se il progetto è allestito da professionista abilitato o meno a presentare la domanda in ottemperanza con i disposti della LE.

Si invita pertanto il nostro Esecutivo a voler provvedere in tempi brevissimi alla presentazione del messaggio relativo.

Paolo Pagnamenta
Badasci - Guidicelli - Lurati S. - Orsi

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria (adeguamenti formali nel diritto cantonale - doppia istanza)

del 18 febbraio 2014

La legge sul Tribunale federale impone ai Cantoni nel campo civile (art. 75 cpv. 2 LTF) e penale (art. 80 cpv. 2 LTF) due istanze cantonali di giudizio: l'ultima deve decidere *su ricorso*. Sono eccettuati i casi in cui lo stesso diritto federale prevede un'istanza unica cantonale. Negli anni l'Alta Corte ha precisato la portata di tale principio, annullando decisioni di svariate autorità cantonali per mancato ossequio di tale disposizione.

Di rilievo al riguardo ad esempio l'ambito dell'exequatur di sentenze penali estere. La sovranità nazionale di ogni Stato è esclusiva: Stati esteri in linea di principio non possono svolgere atti d'imperio. Proprio per quel motivo quando dovesse essere necessario eseguire una sentenza estera in Svizzera (si pensi per la confisca di un conto, oppure per l'esecuzione in Svizzera di una pena comminata all'estero, ecc.) è necessario procedere in Svizzera a una procedura di riconoscimento della sentenza estera (cosiddetto exequatur). Il Tribunale federale nelle scorse settimane ha stabilito in un caso di Basilea-Città, che prevedeva una procedura in istanza unica analoga a quella ticinese (art. 62 cpv. 5 LOG), come fossero necessari invece due gradi di giudizio (sentenza TF 1B_467/2013 del 13 gennaio 2014 consid. 3.3). Il diritto cantonale va quindi adeguato, prevedendo in primo grado il GPC, trattandosi di procedura indipendente di esecuzione, e la CARP in seconda istanza. Se la sentenza estera da riconoscere applica pene o misure che nel Cantone prevedono il concorso di giurati, dev'essere data la possibilità agli interessati di esigerne la partecipazione in ultimo grado cantonale. Vi possono infatti essere sentenze estere emanate in maniera discutibile che necessitano della componente popolare per un giudizio veramente completo e ponderato. I motivi di esclusione infatti, pur essendo restrittivi, permettono un certo apprezzamento.

Analogo discorso va fatto per le competenze della CRP in materia di accesso agli atti (art. 62 cpv. 4 LOG), poiché non emanate su ricorso. Del resto dal profilo dell'efficienza è poco ragionevole attribuire il giudizio di simili domande sistematicamente a una Corte di tre giudici di appello, quando potrebbero essere evase solo con una decisione di un magistrato unico, il più delle volte un PP (si noti che nel 2012 queste procedure rappresentavano il 18.96% delle 496 decisioni liquidate, ossia 94; Rendiconto del Tribunale di appello 2012). Questo adattamento comporterebbe un importante sgravio per la CRP. Conviene quindi conferire competenza alle singole autorità interessate. Se queste ultime non sono di rango superiore (come CRP e CARP) sarà poi possibile investire la CRP, ma in sede di reclamo. È opportuno completare anche la legge di applicazione al CPC e la nuova LPAm che oggi non prevedono alcuna norma al riguardo.

Attualmente il presidente del Tribunale di appello funge anche da autorità centrale in materia di assistenza giudiziaria internazionale civile: egli decide in (unica ed) ultima istanza, ma non su ricorso, non soddisfacendo quindi le esigenze della LTF. Conviene codificare la pratica, incaricando la Cancelleria del Tribunale di appello (analogamente agli altri Cantoni) di tale mansione, contro cui sarà se del caso dato reclamo alla Camera

competente (il presidente del Tribunale di appello non esercitando di regola competenze giurisdizionali). Analoga sorte per le ricusazioni contro i membri delle ARP, oggi attribuite in istanza unica alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Tale approccio non è conforme (cfr. sentenza TF 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 consid. 1.3). Vista l'analogia della normativa conviene che la prossimità fra le ARP sia codificata nel regolamento.

Quanto alla LPAm, di recente adozione, emerge come vi siano ancora due competenze desuete del Plenum del Tribunale di appello (ora di 26 giudici, di cui tre dislocati a Locarno; sic!), riguardanti i conflitti di competenza fra giurisdizioni (art. 7 cpv. 4 LPAm) e l'ipotesi in cui la maggioranza dei giudici del TRAM sia ruscata (art. 53 cpv. 2 LPAm), quest'ultima particolarità applicabile solo al TRAM e non ad altre Camere del Tribunale di appello. Un simile regime derogatorio non si giustifica: in futuro le ruscazioni vanno giudicate semmai da una composizione ad hoc di tre giudici, ma non estesa a 26 giudici. Tenuto conto della particolare tematica relativa ai conflitti di competenza, sono più che sufficienti cinque giudici (il Tribunale federale attualmente per esempio non conosce composizioni superiori a cinque giudici).

Nell'esame della presente iniziativa parlamentare, visto l'importante numero di leggi cantonali, si invita comunque il Consiglio di Stato e/o la Commissione a verificare attentamente le singole leggi rispetto ai principi della doppia istanza e alla necessità di un tribunale superiore cantonale (cfr. art. 86 cpv. 2 LTF). Con questo si vuole anche evitare in futuro, per quanto possibile, spiacevoli rinvii da parte di tutte le Corti del Tribunale federale per carenze formali nel diritto ticinese (cfr. per esempio sentenze 8D_10/2013 del 17 gennaio 2014; citata 5A_680/2012; 6B_6/2012 del 31 maggio 2012; 2C_379/2012 dell'11 maggio 2012 e 1B_97/2012 del 30 marzo 2012).

Andrea Giudici

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

Allegato:

- Disegno di Legge sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Disegno di

Legge sull'organizzazione giudiziaria; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 18 febbraio 2014 di Andrea Giudici;
- visto il messaggio ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto della Commissione ...,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 4 e 5

Abrogati.

II.

La legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 4

⁴Quelli fra autorità giudiziarie civili o penali e autorità amministrative, dal Tribunale di appello. Esso decide nella composizione di cinque giudici.

Art. 53 cpv. 2

²Se è ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso di ricusa di quest'ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

Art. 64a

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti relativi alla procedura decisionale vengono conservati presso l'autorità competente, gli atti di una procedura di ricorso presso l'autorità di ricorso competente.

²La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

³La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

⁴La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è adottata da un'autorità cantonale d'ultima istanza.

⁵Sono riservate le disposizioni della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.

III.

La legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) del 24 giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 10a cpv. 1 e cpv. 3 (nuovo)

¹La Cancelleria del Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

³Le operazioni della Cancelleria del Tribunale di appello, dei Pretori e dei Giudici di pace in materia di assistenza giudiziaria internazionale sono impugnabili mediante reclamo entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.

Art. 13a (nuovo)

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l'autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente.

²La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

³La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

⁴Decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.

IV.

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 3 e 4

³Ove sia ricusata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide l'autorità regionale di protezione viciniora. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

⁴La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.

V.

La Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. m) (nuova)

- m) a rilasciare la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero.

Art. 12 cpv. 1 lett. a) e cpv. 3

- a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell'articolo 10 lettere a), b), l) e m);

³Nei casi previsti dall'articolo 10 lettera m) con il ricorso o entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso alle parti può essere richiesta la partecipazione degli assessori-giurati se non sono soddisfatte le condizioni di esclusione previste dall'art. 61 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

Art. 14b (nuovo)

Conservazione e consultazione degli atti

¹Gli atti della procedura penale vengono conservati presso il Procuratore pubblico, quelli giudiziari presso il tribunale e quelli d'esecuzione presso l'autorità competente.

²La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.

³La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

⁴Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.

VI.

¹La presente modifica di legge si applica anche alle procedure pendenti.

²Gli incarti pendenti sono trasmessi d'ufficio all'autorità competente secondo la presente modifica di legge.

VII.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Andrea Giudici per la modifica della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (adeguamento e semplificazione del diritto della responsabilità dello Stato)

del 18 febbraio 2014

Il 24 ottobre 1988 il Gran Consiglio ha adottato la legge che regola la responsabilità dello Stato (LResp/TI) nei confronti di terzi e la relativa procedura di regresso verso il funzionario.

In questi anni il diritto sulla responsabilità dello Stato dal profilo materiale ha dato buona prova di sé.

Dal profilo della procedura, il Consiglio di Stato, nel messaggio al disegno di LResp/TI, proponeva di attribuire giustamente tutte le competenze alla giurisdizione amministrativa. Il Gran Consiglio per contro, anche su proposta del Tribunale di appello, ha investito la procedura civile per le cause contro lo Stato, mentre la giurisdizione amministrativa per le cause di regresso contro il funzionario. Chi vuole far valere pretese contro lo Stato deve in linea di principio notificare il danno (art. 19 cpv. 1 LResp/TI) entro un anno dalla conoscenza del danno (art. 25 e 27 LResp/TI). L'ente pubblico deve rispondere entro tre mesi (art. 19 cpv. 2 LResp/TI), ma non vi è tenuto per cui dopo tre mesi la notifica va presunta respinta. A partire dalla risposta negativa o dalla non risposta alla notifica scatta un termine di sei mesi (art. 25 cpv. 2 LResp/TI). In più di un caso la giurisprudenza si è vista confrontata con l'interpretazione di decisioni, sapere se il termine era spirato, ecc.

La situazione legislativa attuale per il cittadino è insoddisfacente per i seguenti motivi:

1. si investe la giustizia civile con regole procedurali civili per controversie che nulla hanno a che vedere con la giurisdizione civile;
2. un procedimento civile è più oneroso sia per il cittadino sia per lo Stato;
3. la procedura di notifica è incerta, poiché non impone una risposta dell'autorità e nemmeno chiarisce per l'autorità in che misura tale risposta debba essere allestita;
4. la procedura di notifica prevede termini perentori improrogabili che non permettono di favorire un componimento bonale delle controversie, obbligando immediatamente a "far causa".

Si esamineranno succintamente le problematiche:

1. La giurisdizione in materia di responsabilità dello Stato

Dinanzi al Tribunale federale l'ambito della responsabilità dello Stato rientra nel campo del diritto pubblico. L'ammissibilità del ricorso *in materia di diritto pubblico* dipende da un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Salvo che la causa sia di

importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), se il valore litigioso è inferiore sarà dato solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).

L'Alta Corte ha chiarito più volte in cause ticinesi che le sentenze cantonali di ultima istanza, pur emanando da una Camera civile del Tribunale di appello, sono soggette sostanzialmente al ricorso in materia di diritto pubblico e non al ricorso in materia civile: la controversia sarà pure decisa da una Corte di diritto pubblico (fra tante in casi ticinesi cfr. sentenze 2C_20/2013 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.1 e 2C_5/2013 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2 con riferimenti). Rientra nella giurisdizione civile unicamente la Responsabilità dello Stato per attività medica (DTF 133 III 462 consid. 2.1 pag. 465).

Eccezion fatta per il campo specializzato della responsabilità ospedaliera, attualmente si presenta quindi una sorta di "valser" di giurisdizione. La notifica va presentata all'ente pubblico, la causa a un tribunale civile, mentre in sede federale la controversia ritorna nel campo del diritto pubblico. A ciò si aggiunga che i giudici amministrativi sono molto più vicini all'attività dello Stato, dal momento che giudicano giornalmente i ricorsi contro le decisioni emanate da autorità amministrative. Dal profilo formale e pratico non c'è alcuna ragione per cui tale ambito non ritorni anche nel Cantone Ticino nel campo della giustizia amministrativa.

2. L'incertezza giuridica dell'attuale notifica preliminare

Se dal profilo dell'opportunità politica è più che corretta la presentazione previa di una notifica all'Ente pubblico interessato, così come impostata nell'attuale normativa è tuttavia insoddisfacente. Da un lato perché è facoltativa, dall'altro perché non impone alcuna risposta, benché vi debba rispondere entro tre mesi. In caso di mancata risposta o risposta parziale si instaura una presunzione (risposta negativa) da cui dipende addirittura un termine di perenzione per promuovere causa. Si aggiungono poi altri termini di perenzione e prescrizione e ciò risulta estremamente complesso per il cittadino.

Non solo, i termini di perenzione ristretti e improrogabili non permettono in alcun modo di procedere a trattative private. Si pensi a danni importanti, ove vi siano più danneggiati o sia necessario l'allestimento di una perizia (non solo nell'interesse del presunto danneggiato ma anche nell'interesse dell'Ente pubblico): questo non è possibile perché in ogni caso entro nove mesi (tre più sei) dev'essere depositata l'azione giudiziaria. In alcuni Cantoni è data per esempio facoltà di prorogare i termini, possibilità non prevista nella legge ticinese.

La situazione attuale è chiaramente insoddisfacente e va migliorata.

3. L'esempio della legge federale sulla responsabilità (LResp)

A titolo di paragone si illustra succintamente il sistema procedurale previsto dalla legge federale sulla responsabilità (LResp). Sostanzialmente per tutte le pretese di responsabilità il DFF possiede competenza decisionale (art. 10 cpv. 1 LResp). La sua decisione è impugnabile prima al TAF poi al TF, se il valore litigioso minimo è raggiunto (art. 85 LTF). Unicamente per la responsabilità delle magistrature supreme (Consiglio

federale e tribunali della Confederazione) v'è un sistema analogo a quello cantonale (art. 10 cpv. 2 e 20 cpv. 2 e 3 LResp).

4. Conseguenze necessarie nel diritto cantonale

La prima conclusione è quella di considerare la responsabilità dello Stato nel suo giusto contesto, ossia il diritto pubblico. L'anomalia della giustizia civile (derivante ancora dal cosiddetto "contenzioso amministrativo" o "foro giudiziario" di un tempo, quando ancora non esistevano i giudici amministrativi) non ha più ragione d'essere.

L'organo amministrativo dell'Ente pubblico interessato deve quindi decidere lui stesso le pretese di risarcimento, contro cui saranno ammissibili i rimedi giuridici ordinari del diritto amministrativo. Dal momento che la possibilità di delega decisionale al Tribunale federale non è più permessa, non c'è alcuna ragione per cui si debba prevedere una procedura di azione. Questo cambiamento ha il pregio anche di risolvere i numerosi problemi di interpretazione di risposte a notifiche, rispettivamente di decorrenza dei termini. Inoltrata la notifica la pretesa sarà salvaguardata e non si prescriverà né si perimerà più in corso di procedura. Nel quadro della procedura di notifica potranno poi già essere assunte prove, ordinate perizie, rispettivamente potrà essere sospesa la procedura per trattative.

In materia di responsabilità medica dev'essere data facoltà all'ente di agire come autorità di conciliazione proponendo una decisione (in questo modo possono essere evase procedure semplici senza particolare formalità). In sede successiva devono ancora essere i tribunali civili a dirimere le controversie. L'art. 23 LResp/TI è desueto dal momento che il CPP non parrebbe permettere la presentazione di pretese derivanti dalla responsabilità dello Stato in sede adesiva.

Per il regresso anche in quel caso si giustifica di conferire competenza decisionale all'Ente pubblico, analogamente a quanto avviene da anni per la responsabilità di cui all'art. 52 LAVS. In questo modo non si carica il TRAM dell'istruzione completa della vertenza, potendo le prove già essere assunte in sede amministrativa o di ricorso al Consiglio di Stato. Anche per le alte magistrature dev'essere data facoltà al Dipartimento in sede di regresso di agire immediatamente per interrompere la perenzione. In questo caso la ratifica potrà essere chiesta a posteriori.

Andrea Giudici

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

Allegato:

Disegno di Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici; modifica

Disegno di

Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

vista l'iniziativa parlamentare elaborata 18 febbraio 2014 di Andrea Giudici,
visto il messaggio ... del Consiglio di Stato,
visto il rapporto della Commissione ...,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2, 3 e 4

²L'ente pubblico si pronuncia di regola entro tre mesi dalla presentazione della notifica.

³Questa competenza spetta:

- a) al Dipartimento competente per le pretese contro il Cantone;
- b) al Municipio o all'organo esecutivo per le pretese contro Comuni, Patriziati e Consorzi;
- c) al Consiglio di amministrazione o all'autorità designata dall'ente pubblico per le pretese contro corporazioni ed istituti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.

⁴La procedura dinanzi all'ente pubblico è gratuita, salvo che sia contraria alla buona fede.

⁵Sono per il resto applicabili le presenti norme di procedura:

- a) in materia di attività medica le disposizioni del CPC sulla procedura di conciliazione;
- b) negli altri casi la legge di procedura amministrativa.

Art. 20

b) Pretesa verso l'agente pubblico

¹La pretesa dell'ente pubblico contro l'agente è decisa e promossa:

- a) dal Dipartimento competente per le pretese del Cantone;
- b) dal Municipio o dall'organo esecutivo per le pretese dei Comuni, Patriziati e Consorzi;
- c) dal Consiglio di amministrazione o all'autorità designata dall'ente pubblico per le pretese delle corporazioni ed istituti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.

²Contro i membri degli organi superiori degli enti cantonali, i membri degli organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e Patriziati il regresso può essere deciso anche dal Consiglio di Stato o dal Dipartimento competente. In ogni caso è necessaria la ratifica dell'autorità cantonale.

³Contro i deputati al Gran Consiglio, i Consiglieri di Stato e i membri dell'ordine giudiziario il regresso può essere promosso anche dal Gran Consiglio, che decide con la maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto. In ogni caso è necessaria la ratifica parlamentare secondo la medesima procedura.

⁴È applicabile la legge di procedura amministrativa.

Art. 22

c) Rimedi giuridici 1. pretese verso l'ente pubblico in materia di attività medica

¹In materia di attività medica l'ente pubblico emana una proposta di giudizio a norma degli art. 210 e 211 CPC.

²Alla procedura giudiziaria sono applicabili il CPC e la normativa cantonale di applicazione.

Art. 23

2. altre pretese verso l'ente pubblico e procedura di regresso

¹Contro le decisioni dell'ente pubblico riguardanti altre pretese o il regresso è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge di procedura amministrativa.

Art. 25

La responsabilità dell'ente pubblico è perentoria se il danneggiato non presenta la notifica giusta l'art. 19 nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che l'ha cagionato.

II.

Disposizione transitoria relativa alle cause di responsabilità che non riguardano l'attività medica

¹La presente modifica di legge si applica anche alle procedure pendenti.

²L'ente pubblico riprende per decisione le cause civili pendenti dinanzi alle autorità di conciliazione civili.

³Il Consiglio di Stato riprende le cause civili pendenti in prima istanza giudiziaria.

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo riprende le impugnazioni pendenti dinanzi alle Camere civili del Tribunale di appello.

⁵Le procedure sono continuate secondo la legge di procedura amministrativa. Gli atti istruttori finora eseguiti mantengono la loro validità.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

MOZIONE

Per un campus universitario bellinzonese delle Scienze della vita

del 18 febbraio 2014

Lo scorso ottobre, il Consiglio dell'Università della Svizzera italiana ha approvato il Rapporto per una **Facoltà di scienze biomediche all'USI**: il Consiglio di Stato sta preparando un messaggio sul tema che potrebbe poi essere discusso dal Gran Consiglio nel corso del 2014.

La nuova Facoltà accoglierà al suo interno

1. un **Istituto di medicina umana** a cui sarebbe preposta l'organizzazione e la gestione del master in medicina;
2. l'**Istituto di ricerca in biomedicina (IRB)** e le relative attività formative a livello dottorale;
3. la **formazione continua sull'imprenditorialità in biomedicina**.

Nel giugno del 2011, la popolazione di Bellinzona volle con forza l'Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) e, indirettamente, la creazione di un Polo universitario scientifico e tecnologico del Bellinzonese; ben 7 Comuni sottoscrissero allora una lettera affinché al Bellinzonese fosse garantita "futura opportunità di sviluppo regionale", non da ultimo per interrompere il divario crescente fra il polo economico-finanziario Luganese rispetto a quello del Sopraceneri.

Lo scorso mese di novembre, i Comuni del Distretto di Bellinzona hanno sottoscritto una dichiarazione che sottolinea come il rafforzamento del Polo biomedico nella loro regione sia nell'interesse non solo del Bellinzonese, ma di tutto il Sopraceneri e, si osa pensare, anche del Ticino tutto: nuovi impulsi e nuovi progetti che creeranno le condizioni per concrete politiche di sviluppo, evitando che la forbice rispetto all'altra metà del Cantone si allarghi oltre misura.

Il **Polo universitario** dovrebbe comporsi dell'IRB, dell'Ospedale San Giovanni con lo IOSI, già presenti da noi, e, quali nuove istituzioni, la formazione clinica del Master in Medicina umana all'ORBV, itinerante fra tutti gli ospedali dell'EOC e le Cliniche private, e, di particolare rilevanza accademica, un possibile futuro Master in biomedicina: esso è già una realtà in particolare presso le Università di Basilea e di Berna (Friburgo offre invece il bachelor), come pure presso i Politecnici federali. A Bellinzona presso l'IRB già esiste la Scuola dottorale - riconosciuta oggi e fino alla creazione della Facoltà, attraverso il Politecnico federale di Zurigo e altre Università -, ma sarà realisticamente possibile l'implementazione di un Master in biomedicina perché le sue infrastrutture necessitano, almeno per circa i due terzi, di laboratori proprio come quelli già presenti o previsti all'IRB.

Nella nostra visione, **il secondo pilastro della Facoltà di biomedicina, ossia quello legato all'IRB e ai suoi ulteriori sviluppi nel campo della formazione (scuola dottorale e futuro master in biomedicina) e di tutta la ricerca di base svolta in Ticino,**

non soltanto si insiederebbe ottimamente presso l'IRB di Bellinzona, ma garantirebbe una *corretta giustizia distributiva accademica cantonale*, avuto riguardo al fatto che nel Luganese già trovano ubicazione le Direzioni dell'USI e della SUPSI (oltre che il Centro di calcolo del Politecnico federale), nel Mendrisiotto l'Accademia d'Architettura e parte della SUPSI, nel Locarnese il Festival del film, il DFA della SUPSI), il Monte Verità e la futura Casa del Cinema.

Il progetto di una Facoltà di scienze biomediche voluto dal Consiglio dell'USI dovrebbe vedere la luce già con il semestre invernale 2017-2018: non si parla più quindi soltanto di un Master in medicina aggregato all'USI e itinerante per quanto attiene alla formazione clinica, ma anche di un vero e proprio **istituto dedicato alle scienze biomediche**; a nostro modo di vedere, unitamente ad altre iniziative in fase di elaborazione, la sua creazione presso l'IRB potrebbe consentire di dare un ulteriore importante impulso al Polo biomedico del Bellinzonese con possibili ulteriori ricadute positive per tutto il Sopraceneri.

Per quanto riguarda il **Master in Medicina**, la sua forza sarà data dalla sua struttura itinerante fra gli Ospedali pubblici e le Cliniche private del Cantone, con il possibile supporto delle Università di Basilea e di Friburgo: con l'apertura della prima stazione di Alptransit a Bellinzona nel 2016, docenti e studenti potranno raggiungere la nostra regione e i rispettivi Atenei in meno di due ore. Per le lezioni frontali, le aule più grandi sono attualmente previste e progettate presso il Campus luganese dell'USI e quelle per l'insegnamento clinico "a gruppi" anche presso l'Ospedale San Giovanni, da parte dell'EOC.

Le **Scienze della vita** sono uno dei gruppi di lavoro e uno dei temi condivisi nella Carta dei valori nell'ambito dello studio aggregativo dei Comuni del Bellinzonese, per la realtà di una ricerca di base e traslazionale di punta come appunto l'IRB, ma pure l'Istituto oncologico di ricerca (IOR), spin-off come la Humabs Biomed e la Clinical Trial Unit dell'EOC presso l'Ospedale San Giovanni: insomma il Biopolo di Bellinzona è già oggi una promettente realtà che potrà soltanto svilupparsi ulteriormente se si pensa che il Cantone, attraverso la Fondazione Agire, un "incubatore" di aziende, ha scelto Bellinzona quale sede del Tecnopolo Ticino per la parte dedicata alla biomedicina.

Per il Bellinzonese, il Polo universitario è il suo futuro anche perché, con l'avvento di Alptransit, attirerà una nuova popolazione giovane, creativa e cosmopolita che richiederà spazi pubblici, alloggi e trasporti di qualità: favorirà indirettamente le aggregazioni con tutti i comuni vicini, perché è più facile trovare accordi intelligenti su progetti concreti; AlpTransit, inoltre, darà a Bellinzona una nuova centralità in termini di mobilità fra Zurigo e Milano.

In conclusione

Alla luce di quanto esposto e avuto riguardo alla proposta avanzata dal Consiglio dell'USI, si chiede al Consiglio di Stato di:

1. rafforzare il Polo biomedico del Bellinzonese con il Master in biomedicina della Facoltà in scienze biomediche dell'USI e, possibilmente, con il nuovo Istituto cantonale di patologia;

2. programmare le sinergie fra il futuro Master itinerante in medicina della facoltà in scienze biomediche dell'USI e il futuro Master in scienze infermieristiche della SUPSI in una cittadella delle "Scienze della vita e della cura" all'interno del Polo universitario bellinzonese.

Roberto Malacrida
Bacchetta - Bang - Caprara - Del Don -
Delcò Petralli - Galusero - Minotti -
Ponzio-Corneo - Savoia

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Animali selvatici in difficoltà

del 18 febbraio 2014

Nei giorni scorsi, dai nostri quotidiani, è stato lanciato il dramma di molti animali selvatici in grosse difficoltà ambientali per le enormi nevicate delle settimane scorse.

Metri di neve che impediscono ai nostri animali selvatici di nutrirsi adeguatamente, per affrontare una situazione a dir poco drammatica. Secondo esperti della situazione ambientale, per gli animali di montagna il rischio di forte estinzione è più che reale.

CHE FARE?

Secondo noi, qualche soluzione praticata in altri Cantoni, la si potrebbe attuare. Ad esempio, distribuire in quota paglia e fieno o altri alimenti per via aerea o stradale. Il rispetto per la nostra selvaggina merita questo e altro (non è un obbligo ma un DOVERE).

Aldo Pedroni
Giancarlo Seitz

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ai
Deputati al Gran Consiglio

Rapporto della Commissione speciale scolastica sull'iniziativa parlamentare del 27 maggio 2013 presentata nella forma generica da Michele Guerra "La discriminazione delle mancate abilitazioni è un problema"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il rapporto della Commissione scolastica sull'iniziativa menzionata in epigrafe all'ordine del giorno nel corso della prossima seduta parlamentare invita il Consiglio di Stato a proporre modifiche legislative e a valutare una o più misure alternative proposte dal rapporto stesso.

Siccome non invitato dalla Commissione ad esprimersi nel merito delle singole proposte riassunte nel rapporto, il Consiglio di Stato ritiene opportuno, prima della discussione in Gran Consiglio, precisare alcuni elementi e far conoscere la propria opinione riguardo alle quattro modalità di intervento avanzate.

Proposta 1: rinunciare provvisoriamente a qualunque nomina e assegnare per incarico tempi parziali di insegnamento, secondo le necessità delle sedi, soprattutto ai candidati ticinesi in regola in fatto di studi (licenza universitaria o dottorato) così che non vengano di fatto discriminati per l'assenza dei corsi di abilitazione. Nel frattempo far sottoscrivere un impegno formale agli incaricati a frequentare il corso quando sarà organizzato e solo dopo aver frequentato il corso ed essersi messi in regola con i requisiti federali, concedere la nomina.

La proposta chiede in modo generalizzato di rinunciare al pubblico concorso per i nuovi docenti, partendo dall'assunto che siano molti i casi in cui si procede a valutare ed assumere nuovi docenti in assenza di abilitati residenti impossibilitati ad abilitarsi per mancanza della relativa offerta formativa. Al proposito va premesso che, se nel concorso generale (novembre) si chiede a tutti gli interessati abilitati o in abilitazione di postulare per tutte le materie, è solo qualche mese prima dell'inizio dell'anno scolastico (aprile-maggio) che il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) decide effettivamente di aprire la procedura di assunzione materia per materia, una volta verificato un sufficiente fabbisogno di nuovi docenti. Nel caso in cui il fabbisogno non esista, la procedura di assunzione non viene aperta e le candidature decadono.

Nel settore dell'insegnamento medio, nei due ultimi anni scolastici presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) è stato organizzato il percorso abilitante per tutte le materie tranne che per educazione alimentare e attività commerciali. Per il latino l'abilitazione è stata proposta solo come seconda materia (doppia abilitazione), a causa della carenza di candidati all'abilitazione singola, stessa sorte decisa per l'inglese, in questo caso a causa del mancato fabbisogno di docenti in questa materia.

Nei medesimi due anni, per le materie appena menzionate (educazione alimentare, attività commerciali, latino e inglese) vi è stata un'assunzione per educazione alimentare di una persona

proveniente dai Grigioni e abilitata in Svizzera, nessuna assunzione per attività commerciali, mentre che per latino ed inglese le assunzioni hanno toccato solo docenti abilitati presso il DFA. Il fenomeno di assunzione di docenti con abilitazioni estere quando non era presente un'offerta abilitante per i futuri docenti residenti nel settore medio non si è quindi verificato.

Nel settore medio superiore, la tabella seguente illustra la situazione relativa allo svolgimento o meno dell'abilitazione materia per materia e la relativa apertura della procedura di assunzione di nuovi docenti.

Materia	anno scolastico									
	2011/12			2012/13			2013/14			2014/15
	fabbisogno in UTP	abilitazione in corso	procedure d'assunzione per l'anno 12/13	fabbisogno in UTP	abilitazione in corso	procedure d'assunzione per l'anno 13/14	fabbisogno in UTP	abilitazione in corso	procedure d'assunzione previste	abilitazioni previste
italiano	1.8	no	no	8.0	si	si	0.3	no	no	no
latino e greco	0.0	no	no	1.0	si	si	0.0	no	no	no
latino	0.0	no	no	0.0	si	si	0.0	no	no	no
francese	0.3	si	si	0.0	no	no	0.0	no	no	no
tedesco	2.4	no	no	3.0	si	si	1.3	no	no	si
inglese	1.9	no	no	3.0	no	no	6.1	si	si	no
filosofia	0.0	no	no	0.0	no	no	0.0	no	no	no
storia	0.0	no	no	1.8	no	no	3.0	si	si	no
geografia	0.0	no	no	0.0	no	no	0.0	no	no	no
economia e diritto	0.2	no	no	0.5	si	si	0.0	no	si	no
matematica	0.0	no	no	3.3	no	no	5.9	si	si	no
fisica	0.7	si	si	0.0	no	no	0.5	no	no	si
chimica	2.0	si	si	0.0	no	no	0.0	no	no	si
biologia	1.0	si*	si	0.0	no	no	0.0	no	no	si
spagnolo	0.0	no	no	0.0	no	no	0.1	no	no	no
economia aziendale***	0.0	si**	no	1.3	si**	no	3.5	no	si**	si**
diritto***	1.0	no	no	1.2	no	no	1.6	no	si**	si**
economia politica***	0.7	no	no	0.7	no	no	0.5	no	no	no
musica	1.2	no	no	1.0	no	si	0.0	no	no	no
comunicazione***	0.5	si**	no	2.5	si**	no	4.0	no	si**	si**
storia dell'arte***	0.0	no	no	1.3	no	si	0.0	no	no	no
educazione fisica	0.0	no	no	0.0	no	no	0.0	no	no	no
arti visive	0.0	no	no	0.0	no	no	0.0	no	no	no
musica strumentale	0.7	no	si (chitarra)	0.3	no	no	0.2	no	no	no

* doppia abilitazione SME+SMS

**abilitazione "en emploi", docenti assunti con abilitazione biennale

*** materie non O/RRM (diritto, economia aziendale, economia politica e comunicazione sono materie della SCC)

La tabella permette di rendersi conto di come la pianificazione delle abilitazioni offerte fino ad ora abbia tenuto conto del reale fabbisogno di docenti materia per materia e di verificare che raramente e per materie particolari (economia e diritto, diritto aziendale, diritto, musica, comunicazione, storia dell'arte) è stata aperta la procedura di assunzione di nuovi docenti senza combinarla con l'offerta di abilitazione nella materia specifica. Il totale dei docenti assunti in queste particolari circostanze ammonta a 5 (ca. 3 UTP), di cui 1 (0.5 UTP) provenienti dall'estero.



A fronte di queste evidenze, si può dire che il fenomeno denunciato dal rapporto di procedimenti di assunzione di nuovi docenti esteri in assenza di abilitati residenti impossibilitati ad abilitarsi per mancanza della relativa offerta formativa sia estremamente ridotto.

La proposta commissionale che vorrebbe mettervi fine cozza in maniera stridente con il principio del concorso pubblico previsto dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), in particolare con il suo art. 12 cpv. 1, ed appare giuridicamente particolarmente problematica. Benché eccezioni al pubblico concorso siano previste dal medesimo articolo (cpv. 4), stabilire a livello legale una corsia preferenziale generalizzata per una certa categoria di dipendenti pubblici a fronte di un problema di queste dimensioni appare del tutto sproporzionato e molto probabilmente non reggerebbe ad un esame da parte dei tribunali.

Come già spiegato alla Commissione e riferito dal rapporto commissionale, si ricorda che da quest'anno è stato creato un gruppo di coordinamento tra il DECS e il DFA che si incontra regolarmente per discutere di questioni concernenti la pianificazione della formazione, il numero di ammissioni, i criteri di selezione ecc. Sulla base delle prime esperienze, fondate sostanzialmente su una pianificazione dei master in base al fabbisogno della scuola, è stato deciso di procedere con una pianificazione a medio termine delle discipline da proporre nell'ambito del Master in Insegnamento nella scuola media e del Master in Insegnamento nella scuola media superiore, in modo che venga offerta ciclicamente la possibilità di conseguire l'abilitazione nelle diverse materie, anche indipendentemente dalla presenza di un fabbisogno.

Proposta 2: proporre, in caso di impossibilità nell'organizzare corsi di abilitazione in Ticino per certe materie specialistiche, corsi di abilitazione di psicologia e pedagogia a tronco comune.

La formazione presso il DFA è strutturata, sia per quel che concerne il settore medio sia per quello medio superiore, sulla base di tre assi principali, definiti dalle disposizioni della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE), ovvero scienze dell'educazione, didattica disciplinare e formazione pratica, quest'ultima a sua volta declinata nella pratica professionale e nel laboratorio di accompagnamento.

A differenza dei corsi di didattica disciplinare e del laboratorio di accompagnamento alla pratica professionale, specifici della disciplina, i moduli di scienze dell'educazione sono già attualmente svolti in modalità tronco comune a tutte le discipline sia nel settore medio, sia in quello medio superiore. Il programma dei due settori si distingue però per le tematiche trattate e per il numero di crediti richiesti dai piani di studio.

Al momento attuale l'iscrizione all'abilitazione implica lo svolgimento in contemporanea dei tre assi precedentemente evocati, i quali non possono essere scorporati e seguiti separatamente. Una modifica dell'organizzazione attuale avrebbe pertanto poco senso, siccome la parte preponderante della formazione consta della didattica disciplinare e della formazione pratica, alle quali i moduli di scienze dell'educazione fungono da corollario.

Oltre alle considerazioni appena evocate, che sottolineano la poca pertinenza della richiesta, si ricorda che a livello legale questo tipo di questioni è retta da disposizioni emanate dalla CDPE che si traducono in seguito nei regolamenti interni al DFA. Si rivela quindi inopportuno chiedere al Consiglio di Stato di proporre modifiche legislative a questo proposito.

Proposta 3: se il corso completo di abilitazione o quello parziale a tronco comune, vedi punto 2., non possono essere organizzati in tempi ragionevoli in Ticino, concedere un sussidio (contributo alle spese di vitto, alloggio e iscrizione ai corsi) agli studenti che sono obbligati a seguire il relativo corso in un altro Cantone

Il sussidio proposto dalla Commissione nel proprio rapporto esiste già a livello cantonale sotto forma di borsa di studio. In base alla Legge della scuola e al Regolamento sulle borse di studio sono infatti già oggi concessi prestiti e sussidi per lo studio, il perfezionamento e la riqualifica professionale. Il loro obiettivo è principalmente quello di permettere a tutti coloro che non dispongono di redditi sufficienti di poter accedere e completare una formazione, indipendentemente dal tipo di studio e dal luogo in cui viene svolto.

L'aggiunta di nuove disposizioni di rango legislativo che prevedano aiuti puntuali a chi svolge un'abilitazione alla sola professione docente fuori Cantone si rivela una soluzione problematica: oltre a creare disparità di trattamento nei confronti di altri richiedenti interessati ad altri curricula, essa implicherebbe la necessità di una revisione totale del metodo applicato attualmente sulla base del reddito disponibile.

Proposta 4: inserire l'obbligo per i docenti provenienti dall'estero di frequentare, se non vi sono docenti ticinesi per quella materia e se vi sono posti liberi al DFA, un'ulteriore formazione obbligatoria parziale, al fine di meglio conoscere e approfondire le specificità del nostro contesto scolastico.

Nella seduta del 24 settembre 2012 il Gran Consiglio aveva approvato il rapporto sull'iniziativa parlamentare generica Agustoni/Guerra intitolata "Assunzione di docenti frontalieri presso le scuole pubbliche cantonali", attraverso la quale si invitava il Consiglio di Stato ad esaminare la possibilità di introdurre un insegnamento mirato concernente la conoscenza del territorio e delle sue istituzioni (ticinesi e svizzere) nei curricula che portano all'ottenimento dell'abilitazione o, eventualmente, ad organizzare per i docenti neoassunti che non hanno svolto la propria formazione in Ticino, degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori.

Questo invito non è stato ancora raccolto ma, in compenso, a partire da quest'anno, è stato inserito come criterio preferenziale per l'ammissione al DFA lo svolgimento delle scuole obbligatorie e/o della maturità presso una scuola pubblica o parificata in Svizzera. Chi verrà ammesso all'abilitazione senza adempiere a questo parametro sarà sicuramente portato, durante i 2 anni di formazione, a conoscere contesto e specificità del nostro sistema scolastico.

I docenti che si sono formati e abilitati all'estero acquisendo un diploma riconosciuto dalla CDPE sono in numero ridotto e mai negli scorsi anni sono state segnalate lacune riguardo alla conoscenza del territorio e del contesto ticinese da parte loro.

In aggiunta ricordiamo che la commissione incaricata di svolgere i colloqui d'assunzione cantonali sarà d'ora in avanti composta di un docente disciplinarista (garante per la disciplina), un direttore di istituto (garante per le questioni pedagogico-didattiche) e un rappresentante del DECS (garante istituzionale); questa nuova composizione permetterà una maggiore attenzione a questo criterio, il quale costituirà uno degli elementi ai fini del giudizio complessivo.

Pur ritenendo fattibile l'idea di organizzare un corso di aggiornamento per i docenti neoassunti che non hanno svolto la loro formazione scolastica in Ticino o arrivano dall'estero, che verrà organizzato solo qualora fossero evidenziati problemi attualmente non riscontrabili, il Consiglio di Stato non ritiene comunque opportuno ancorare l'obbligatorietà di tali corsi nella legge. Queste direttive sono infatti normalmente rette da regolamenti interni o da piani di studio e non da norme di rango legislativo.

Considerato quanto precede, siamo disponibili ad un nuovo esame approfondito della tematica e delle proposte commissionali qualora la Commissione, rispettivamente il Parlamento, fossero interessati a tale procedere prima del dibattito parlamentare.

Ringraziandovi per l'attenzione, vogliate gradire, signor Presidente e signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


P. Beltraminelli

Il Cancelliere:


G. Gianella

